

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 527

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D328/12

Roma, 7 dicembre 2012


Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133".

Le trasmetto altresì, fra gli allegati, il testo che l'amministrazione ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, a seguito delle modifiche intervenute in materia successivamente all'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'emanazione di regolamenti in delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo, altresì, che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi. A tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale, prefiggendosi l'obiettivo di contrarre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi dalle stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi che i suddetti regolamenti sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti.

Nel dubbio, per vero non fugato tempestivamente da alcuna norma o atto di interpretazione ufficiale, circa la riconducibilità di alcuni (segnatamente, gli Enti parco ed il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, in quanto ente assimilato a quelli di ricerca) dei soggetti di diritto riordinati mediante il presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è inteso per ragioni prudenziali non sottrarli all'operazione di riordino.

Peraltro, dei principi e criteri direttivi enucleati sotto le lettere da a) a g) del comma 634, l'unico che è apparso concretamente applicabile nei confronti degli Enti Parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, è quello riportato nell'alinea della lettera a) del comma 634, ossia *"la riduzione dei componenti degli organi collegiali almeno del 30% con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

Per tali enti si rivela impraticabile, infatti, la trasformazione in soggetti di diritto privato o la soppressione e messa in liquidazione, in quanto tale criterio è espressamente escluso per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.



Con particolare riferimento ai singoli enti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene agli Enti parco nazionali, l'art. 1 interviene a modificare, per la parte di interesse, le disposizioni della Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione nella misura del 30% fissato dalla lettera d) del comma 634 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al Consiglio direttivo, il primo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da dodici a otto. In particolare, si è ritenuto di eliminare due dei cinque membri designati dalla Comunità del parco; uno dei due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale; uno dei due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco. *

Con riferimento alla Giunta esecutiva, il secondo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da cinque a tre.

L'operazione di riordino degli organi collegiali è compiuta nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali coinvolti: l'art. 1 continua infatti a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che non ha mai richiesto, al riguardo, una concertazione nella forma dell'intesa. Avvalora tale conclusione, del resto, la circostanza che la legge citata, quando lo ha voluto, ha espressamente previsto tale modalità procedimentale per la nomina di organi dell'Ente Parco: in particolare, l'intesa è richiesta per la nomina del Presidente dall'art. 9, comma 3, della legge da ultimo citata.

Va precisato, sul punto, che la riforma del titolo V della Costituzione, sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette, e il rilievo che in essa si attribuisce al principio di leale collaborazione, d'altra parte, non comportano un mutamento di tale quadro di riferimento nè impongono adempimenti ulteriori.

Sul piano del *procedimento* di approvazione della disposizione di cui all'art. 1 del presente regolamento, infatti, è pacifico l'assunto secondo il quale lo Stato non è tenuto a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le regioni: la Corte



costituzionale ha infatti più volte ribadito che il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta (sentenze n. 387 del 2007, 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e n. 196 del 2004), chiarendo altresì (sentenze n. 225 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006) che un obbligo di coinvolgimento delle regioni non sussiste, parimenti, nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.

Sul diverso piano del *contenuto* della norma di cui all'art. 1 del presente regolamento, si sottolinea che esso non si discosta dai principi introdotti dalla riforma costituzionale, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato nel parere n. 157 del 22 gennaio 2007 della Sezione Consultiva per gli atti normativi. In quella sede si è stabilito, infatti, che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti debbano avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi.

L'art. 2 concerne i due Enti storici - Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso - in relazione ai quali l'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad esso si provveda previa intesa con le regioni interessate.

In particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte costituzionale, (sent. n. 302 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei due Parchi in questione.



Ne consegue che, al fine di modificare uno dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (ovvero, nel caso di specie, quello riguardante la composizione degli organi collegiali) il presente decreto non è *ex se* sufficiente, non potendo ad esso conseguire l'automatica revisione della disciplina di adeguamento, per la quale rimane dunque fermo il procedimento disciplinato dall'art. 35 citato. Proprio a questo scopo è stato previsto l'art. 2 del presente decreto, il quale, pur differendo l'operatività del riordino ad un momento successivo, soddisfa le condizioni imposte dalla vigente normativa in tema di c.d. "taglia-enti". Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 17 ha infatti stabilito che il termine del 31 ottobre, il quale, se superato, comporta la soppressione degli enti pubblici non economici, «si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino». D'altra parte, non soltanto alcuna disposizione stabilisce che a tale data debbano verificarsi i risparmi di spesa (*rectius*, debbano iniziare a prodursi gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'operazione di riordino) che rappresentano l'obiettivo di fondo della normativa in esame, ma neppure sono rinvenibili disposizioni tendenti a configurare rigidamente detti risparmi di spesa come effetto diretto, ancorché in ipotesi non immediato, del regolamento di riordino (potendosi da questo punto di vista altrimenti dubitare della idoneità, allo scopo, delle previsioni, contenute in diversi regolamenti di riordino, che sanciscono - per il rispetto comunque dovuto all'autonomia organizzative dei singoli enti - la necessità di un adeguamento dello statuto sino a quel momento vigente). La disposizione di cui all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 non esclude infatti che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purchè il differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato.

L'art. 3 è volto a riordinare, nella prospettiva di cui alla lettera d) del comma 634, art. 2, L. n. 244 del 2007, gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino. Di questi ultimi, obbligatori per l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, del lago d'Iseo e del lago Maggiore, è stata riconosciuta la natura di enti pubblici non economici a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, il quale li ha dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile,



culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'art. 3, il cui contenuto discende dalla interlocuzione con i rappresentanti degli organismi stessi, dispone la sostituzione del comitato di presidenza, organo collegiale, con un "direttore", organo monocratico, in modo da garantire ai Consorzi un risparmio pari a quello indicato dal comma 634 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Occorre precisare che il comitato di presidenza attualmente si affianca all'organo collegiale principale, costituito dal Consiglio di amministrazione: la trasformazione operata non rischia di provocare una compromissione della funzionalità dell'ente, posto che le competenze del predetto comitato sono di tipo ausiliario e strumentale rispetto a quelle spettanti al Consiglio di amministrazione, e la sua funzione può essere utilmente svolta da un organo monocratico.

Si evidenzia, peraltro, che gli enti di cui all'art. 3 non ricevono finanziamenti statali.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10 dell'art. 114, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esso è un parco tematico la cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio, il quale, ai sensi del comma 10 del citato art. 114, è espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. A legislazione vigente, al Consorzio in questione deve riconoscersi dunque natura giuridica di ente pubblico non economico.

Peraltro, l'assimilazione agli enti di ricerca vale ad escludere per il Parco in questione l'applicazione del primo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112 (il quale prevede la soppressione automatica di alcuni enti salvo decreto di conferma, prevedendo tuttavia delle eccezioni tra cui figurano, appunto, gli enti di ricerca) ma non l'applicazione del secondo periodo della norma suddetta. Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, si è resa dunque necessaria un'operazione di riordino ai sensi del criterio di cui alla più volte citata lettera d) del comma 634, al fine di evitare l'estinzione dell'ente stesso.

A tale scopo risponde la disposizione di cui all'art. 4, volta alla riduzione degli organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 30 per cento.

L'art. 4, primo comma, prevede la riduzione dei membri del consiglio direttivo del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero complessivo di undici. In particolare, la nuova composizione prevede che i quattro



Ministeri facenti parte del Consorzio siano ancora rappresentati da quattro componenti, all'interno dei quali però deve essere compreso il presidente del Parco. Il numero di tali componenti non è stato intaccato in ragione della previsione espressa, nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, della partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al Consorzio gestore del parco. Si è ritenuto inoltre di mantenere un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante questo non sia nominato dalla disposizione di cui all'art. 114, comma 10 della citata legge, in considerazione, fra l'altro, della circostanza per cui nel riordino del comitato tecnico-scientifico, come si vedrà, si è eliminata la partecipazione del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali. *

Quanto ai rappresentanti della regione autonoma della Sardegna, questi vengono ridotti dal numero di quattro al numero di tre; i rappresentanti delle province facenti parte della comunità del Parco vengono ridotti dal numero di quattro al numero di due, e la medesima riduzione di due componenti avviene con riferimento ai rappresentanti dei comuni.

Il secondo comma dispone che i componenti del comitato tecnico-scientifico passino dal numero di sette al numero di cinque: tale riduzione è stata ottenuta eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

Si precisa che, in relazione alla formulazione dell'illustrato art. 4, la regione Sardegna ha espresso la necessaria intesa.

Quanto, infine, al Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, esso rappresenta, nell'ordinamento italiano, l'organismo competente ai sensi dei Regolamenti n. 880/92/CEE e n. 1836/93/CEE, sostituiti rispettivamente dai Regolamenti n. 1980/00/CE e n. 761/01/CE.

Le fonti comunitarie citate dispongono infatti che ogni Stato membro designi uno o più «organismi competenti» cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti stessi, e, soprattutto, che la conformazione degli organismi in questione sia tale da garantirne l'indipendenza e la neutralità.



Considerato che in questa sede si impone il rispetto dei principi contenuti nei regolamenti comunitari citati, per la diretta applicabilità che li connota e per la posizione che assumono nel sistema delle fonti (tale da consentirgli di derogare finanche alle disposizioni di rango costituzionale, con salvezza dei soli principi supremi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984, 399 del 1987 e 126 del 1996) le caratteristiche inderogabili che devono informare la natura di tale organismo ai sensi dei regolamenti stessi portano a ritenere che il Comitato in questione non possa essere configurato quale mero organo collegiale interno ad un'amministrazione, bensì debba connotarsi come soggetto autonomo.

Da tale ricostruzione deriva la necessità di operare un riordino del Comitato in parola, anche al fine di non esporre lo Stato italiano alle conseguenze di un inadempimento agli obblighi comunitari.

L'art. 5, a tale scopo, applicando ancora una volta il criterio di cui all'art. 2, comma 634 lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede a ridurre la composizione del comitato dal numero di quattordici al numero di dieci membri, eliminando un rappresentante per ciascun Ministero competente.

Il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene l'articolazione operativa dello stesso in due sezioni, le quali si occupano autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit.

L'art. 6, infine, nel dettare una disciplina transitoria, prevede un termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli da 1 a 4. A garanzia del conseguimento del risultato finale voluto dalle norme attuate con il presente regolamento, all'inutile decorso del suddetto termine consegue la severa sanzione consistente nel commissariamento dell'ente: in tale ipotesi, si prevede che lo statuto sia adeguato ad opera di un Commissario nominato con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano intervenire le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti stessi.

Il terzo comma prevede un termine di sessanta giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, per la nomina dei nuovi componenti del Comitato



per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, secondo il criterio dettato dall'art. 5.

Il quarto comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nessun intervento di riordino è stato compiuto con riferimento ai consorzi obbligatori tra privati, previsti in materia di riciclaggio dei rifiuti e disciplinati prima dal decreto legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22, ora dal decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le rispettive norme istitutive espressamente attribuiscono loro la personalità giuridica di diritto privato. Del resto, l'impossibilità di ricondurre i consorzi in parola alla categoria degli enti pubblici non economici, che vale a sottrarli alla disciplina del c.d. "taglia-enti", è avvalorata anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. 9 maggio 2001, n. 4034).

La necessità dell'intervento di riordino è stata per vero esclusa anche per l'ISPRA, in riferimento al quale sta concludendosi il complesso *iter* approvativo del regolamento previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 3.

Analogamente, il riordino non è stato ritenuto praticabile con riferimento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, espressamente qualificate come enti pubblici non economici dall'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha infatti espressamente escluso tali enti, fino all'entrata in vigore dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale impone alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di provvedere alla riduzione degli assetti organizzativi.



Amministrazioni proponenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Indicazione del referente di amministrazione concertante: Cons. Massimiliano Atelli - Capo UL
MATTM

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa degli Enti parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nonché del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit. Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione degli enti in argomento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del



Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai sensi dell'art 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano - Vei d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio dell'Oglio; decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sull'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; sul regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; sul regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; sul regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456,



Prot: RGS 0112242/2009 convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio; sull'art. 7, comma 1 primo periodo e 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001; sull'art. 2, commi 1 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*
Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*
Verificata la compatibilità con i principi in titolo.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*
Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II- CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; al regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; al regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; al regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio; al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; dell'art. 7, comma 1, primo periodo e dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; dell'art. 2, commi 1 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413; dispone inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina degli organi dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*



Prot: RGS 0112842/2009

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'art. 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi ai sensi dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 previa intese con le regioni interessate, il riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; l'art. 6 prevede che gli statuti degli enti riordinati siano adeguati entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, pena il commissariamento degli enti e che nei successivi sessanta giorni debbano essere nominati i componenti dei nuovi organi; il comma 3 dell'art. 6 prevede che nei sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento siano nominati i nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993 istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano - Vai d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio



Prot: RGS 01120416/2009
Decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1886/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale degli enti, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente paragrafo 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dagli enti coinvolti nel riordino.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti coinvolti e gli uffici interessati.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione degli enti, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, si è valutato di escludere l'opzione di non intervento.



RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama le disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che detta principi e criteri direttivi per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto dei suddetti principi e criteri direttivi, ha scelto la soluzione che meglio risponde, sia alle esigenze di contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali. Si è proceduto, pertanto, alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi ed alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

L'attuazione del presente regolamento consente il riordino di 23 enti parco nazionali, di 1 parco geominerario (*Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*), dei 3 Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio (si evidenzia, peraltro, che questi ultimi 3 enti non ricevono finanziamenti statali) e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

Di seguito si rappresenta una valutazione dei risparmi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

1. Per quanto attiene agli Enti parco nazionali:

Attualmente risultano istituiti 23 parchi nazionali. Per 21 di essi il presente regolamento ha portato da tredici a nove i componenti del Consiglio Direttivo e, nell'ambito di quest'ultimo, sono ridotti da 5 a 3 i componenti della giunta esecutiva. Per i restanti 2 Enti parco nazionali (Stelvio e Gran Paradiso) il regolamento rinvia ad un successivo provvedimento da adottarsi entro 120 giorni finalizzato, comunque, alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento.



Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 33.299,04
Vice Presidente	€ 9.990,24
Consigliere membro della Giunta Esecutiva	€ 1.747,68
Consigliere non facente parte della Giunta esecutiva	€ 935,76
E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 34,60 per ciascun componente del Consiglio Direttivo per un totale di Euro 449,80 a seduta.	

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 123.438,24 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 23.118,34 annui.

2. Riguardo ai Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio che, come già accennato, non ricevono finanziamenti statali, si è provveduto a sopprimere il Comitato di presidenza in ciascuno dei 3 Enti, costituito da 7 componenti nel Consorzio del Ticino, 5 componenti nel Consorzio dell'Adda ed in 5 componenti nel Consorzio dell'Oglio. Essendo il trattamento economico legato al numero di sedute del predetto Comitato, di numerosità non predeterminabile, sulla base del dato storico il relativo minor onere a carico dei Consorzi può presumibilmente quantificarsi in euro 5.000,00 annui per il Consorzio del Ticino, in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Adda ed in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Oglio.

3. Per il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna si è provveduto a ridurre il numero dei componenti del Consiglio direttivo da 17 a 11 nonché i membri del Comitato tecnico-scientifico da 7 a 5. Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 46.597
Consiglieri	€ 10.568



Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 63.408,00 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati alle spese di missione del Presidente e rimborsi spesa per i Consiglieri che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 10.588 annui. Per quanto attiene il Comitato il rimborso spesa per i Consiglieri, sulla base del dato storico medio, è stimabile complessivamente in euro 2.857 annui.

4. In merito al riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit si prevede la riduzione da 14 a 10 componenti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio in data 2 dicembre 2009, visto n. 472, sono stati rideterminati i compensi dei componenti del comitato secondo quanto previsto nella seguente tabella:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 21.691,19
Vicepresidente	€ 18.592,45
Consiglieri	€ 12.394,97
E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 46 per ciascun componente del Consiglio Direttivo.	

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei componenti consente un risparmio complessivo di euro 49.580 annui per la spesa dei componenti, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta ed al rimborso spese per trasferte che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 14.024 per annualità di funzionamento.

12 GEN. 2011

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;

Visti la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle



Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri;

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato dal regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; il regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; il regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i suddetti Consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - *Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*;

Visti l'art. 9 del Regolamento n. 880/92/CEE; l'art. 14 del Regolamento n. 1980/00/CE; l'art. 18 del Regolamento n. 1836/93/CEE e l'art. 5 del Regolamento n. 761/01/CE i quali dispongono che gli Stati membri, nel designare gli organismi competenti ai sensi dei regolamenti stessi, provvedano affinché la conformazione di tali organismi sia tale da garantirne l'indipendenza e la neutralità; nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, fra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede – tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi delineati dalle lett. da a) a h) del medesimo comma 634 – il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco, dei Consorzi sopra indicati, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, che, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2



della già citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato *sub* lettera *d*), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente Regolamento:

Articolo 1

Riordino degli Enti Parco

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;



- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
 - c) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione Zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle Ricerche e delle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;
 - d) uno, su designazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole «cinque componenti» sono sostituite dalle parole «tre componenti».

Articolo 2

Riordino del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede, previa intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in modo da assicurare il rispetto del criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 634, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3

Riordino dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

1. Nell'ambito del Consorzio dell'Adda, del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Oglio, il comitato di presidenza è soppresso, e all'esercizio delle competenze ad esso attribuite provvede un Direttore.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con il presente articolo.

Articolo 4

Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna

1. L'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto da undici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma, 1, ivi incluso il presidente del Parco, tre in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, due in rappresentanza e su proposta dei comuni e due in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco.»

2. L'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto in materie ambientali;



- un esperto in marketing territoriale;
- un esperto in materie di pianificazione territoriale;
- un esperto in materie storico-archeologiche e museali.»

Articolo 5

Riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui:

- a) tre membri designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un membro designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- c) tre membri designati dal Ministero dello sviluppo economico;
- d) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»

2. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«5. La struttura del Comitato è articolata in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit.»

Articolo 6

(Norme transitorie)

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli da 1 a 4 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.

2. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 4, nonché del ~~Direttore dei Consorzi di cui all'articolo 3.~~ X

3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla nomina dei nuovi componenti del Comitato di cui all'articolo 5.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Il presente Regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Usda del 21/10/2009
nr. 0006177
Classifica: XIV. 14. 1

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Ufficio di Gabinetto



Oggetto: Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Espressione dell'intesa della Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 16 ottobre 2001 rubricato "Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna".

In riferimento alla proposta di modifica degli artt. 7, comma 1, primo periodo e 12, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 ottobre 2001, contenuta nell'articolo 4 dello schema di decreto, relativo al riordino del consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, inviato con nota n. 0024446 del 20 ottobre 2009, ricevuto il 21 stesso mese, si esprime l'intesa di questa Regione al sensi e per gli effetti di cui alla norma in oggetto.

Carissimi saluti.

Ugo Capparelli

All. 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n.133."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n.349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n.991, di ricostruzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394, della disciplina del predetto Ente;

Vista la legge 24 aprile 1935, n.740, recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n.436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993; istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 19 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4

aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri;

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n.1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n.3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato dal regio decreto-legge 12 luglio 1938, n.1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n.410; il regio decreto 21 novembre 1928, n.2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; il regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n.456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n.1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.532, che ha dichiarato i suddetti Consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70;

Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 – Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna;

Visti l'articolo 9 del Regolamento n.88/92/CEE; l'articolo 14 del Regolamento n.1980/00/CE; l'articolo 18 del Regolamento n.1836/93/CEE e l'articolo 5 del Regolamento n.761/01/CE i quali dispongono che gli Stati membri, nel designare gli organismi competenti ai sensi dei regolamenti stessi, provvedano affinché la conformazione di tali organismi sia tale da garantire l'indipendenza e la neutralità; nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413, e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede – tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 – il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco, dei Consorzi sopra indicati, del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, che, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata legge 24 dicembre 2007, n.244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino; del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25;

Visto l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.2114

Visto l'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1

Riordino degli Enti Parco

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394 è sostituito dal seguente:

“4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

- a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
 - b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
 - c) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli Studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco;
 - d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394 le parole: “cinque componenti” sono sostituite dalle parole: “tre componenti”.

Articolo 2

Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le provincie autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n.10, da raggiungersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in modo da assicurare il rispetto del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 634, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Articolo 3

Riordino dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

1. Nell'ambito del Consorzio dell'Adda, del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Oglio, il comitato di presidenza è soppresso e all'esercizio delle competenze ad esso attribuite provvede un Direttore.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con il presente articolo.

Articolo 4

Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

1. L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:
“1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto da undici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, ivi incluso il presidente del Parco, tre in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, due in rappresentanza e su proposta dei comuni e due in rappresentanza e su proposta delle provincie facenti parte della Comunità del Parco.”;

2. L'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

“Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto in materie ambientali;

un esperto in marketing territoriale;

un esperto in materie di pianificazione territoriale;

un esperto in materie storico-archeologiche e museali.”.

Articolo 5

Riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413, è sostituito dal seguente:

“1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui:

a) tre membri designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) un membro designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) tre membri designati dal Ministero dello sviluppo economico;

d) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.”;

2. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n.413, è sostituito dal seguente:

“5. La struttura del Comitato è articolata in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit.”.

Articolo 6

Norme transitorie

1. Entro il termine di centoventigiorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli da 1 a 4 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.

2. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1 e 4, nonché del Direttore dei Consorzi di cui all'articolo 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla nomina dei nuovi componenti del Comitato di cui all'articolo 5.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo; del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'emanazione di regolamenti in delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo, altresì, che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi. A tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale, prefiggendosi l'obiettivo di contrarre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi dalle stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi che i suddetti regolamenti sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti.

Nel dubbio, per vero non fugato tempestivamente – e, anzi, **rimasto fermo almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010** - da alcuna norma o atto di interpretazione ufficiale, circa la riconducibilità di alcuni (segnatamente, gli Enti parco ed il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, in quanto ente assimilato a quelli di ricerca) dei soggetti di diritto riordinati mediante il presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è inteso per ragioni prudenziali non sottrarli all'operazione di riordino.

Peraltro, dei principi e criteri direttivi enucleati sotto le lettere da a) a g) del comma 634, l'unico che è apparso concretamente applicabile nei confronti degli Enti Parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, è quello riportato nell'alea della lettera d) del comma 634, ossia *“la riduzione dei componenti degli organi collegiali almeno del 30% con salvezza della funzionalità dei predetti organi”*.

Per tali enti si rivela impraticabile, infatti, la trasformazione in soggetti di diritto privato la soppressione e messa in liquidazione, in quanto tale criterio è espressamente escluso per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

Corre tuttavia l'obbligo di aggiungere come, in progresso di tempo, il quadro normativo di riferimento si sia profondamente ampliato, anche alla luce dell'ampio lasso di tempo occorso per l'acquisizione del necessario parere del Consiglio di Stato (due anni) andando ben oltre il solo art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Del che, si ritiene, andrà dato adeguato conto nel testo finale del preambolo del DPR.

Dapprima, infatti, l'art. 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010, ha, con norma di interpretazione autentica, escluso *ipso iure* dall'effetto soppressivo alcune tipologie di enti (a seconda del numero dei dipendenti, a seconda della loro natura, e infine a seconda della loro inclusione o meno nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2006), e ha, fra l'altro, modificato l'art. 2, comma 635, della L. n. 244/2007, secondo la cui originaria formulazione gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 (ivi incluso quello presente) dovrebbero essere trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Successivamente, tuttavia, l'art. 22, comma 2, del DL n. 201 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, ancorché senza modificare in modo espresso gli artt. 26, comma 1, secondo periodo; del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 10-bis del DL n. 194 del 2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010, ha introdotto una norma che appare con esse incompatibile (logicamente prima ancora che giuridicamente), per quanto qui interessa anche ai fini dell'identificazione dell'iter da seguire per acquisire il necessario avviso del Parlamento sugli schemi di DPR in questione.

In base all'art. 22, comma 2, del DL n. 201 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, infatti, «Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.>>.

E' infatti del tutto evidente che l'aver previsto un riordino con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo non solo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ma anche degli enti e degli organismi strumentali in genere (atteso che, diversamente, la disposizione apparirebbe restrittivamente interpretata se si considera che essa è inserita nell'ambito di una norma che, nel suo complesso, reca analoga misura anche a proposito di agenzie ed enti e organismi strumentali di Regioni e Province autonome, oltre che misure afferenti il monitoraggio della spesa pubblica riguardo agli enti e agli organismi pubblici comunque finanziati o partecipati dallo Stato) ha l'effetto di intestare alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anziché alla Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il potere di esprimere il necessario avviso del Parlamento riguardo agli schemi di DPR che ne occupano.

Da ultimo, a rendere ancor più articolato un quadro divenuto, per le ragioni sin qui esposte, meno lineare, è intervenuto l'art. 12, comma 19, del DL n. 95 del 2012, il quale ha stabilito che <<Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.>>. E va aggiunto, per quanto qui interessa, che nel testo originario del DL n. 95 del 2012, quale approvato dal Consiglio dei Ministri, figurava anche una disposizione, poi eliminata durante il relativo iter di conversione, che tendeva a sottrarre gli schemi di regolamenti

dall'obbligo di acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Anche in ragione di questa poco lineare stratificazione di disposizioni impattanti sullo stesso tema, con riguardo al presente schema di DPR si è raccolto, già prima della sottoposizione all'esame del Parlamento per l'acquisizione, nelle forme che saranno ravvisate appropriate, del suo necessario avviso, l'invito - formulato dal Consiglio di Stato nell'allegato parere - ad integrare le premesse dello schema con il riferimento a tutte le norme sopravvenute.

Ciò precisato, con particolare riferimento ai singoli enti, nella formulazione originaria della presente relazione si è rappresentato quanto segue:

Per quanto attiene agli Enti parco nazionali l'art. 1 interviene a modificare, per la parte di interesse, le disposizioni della Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo della Giunta esecutiva, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione della misura del 30% fissato dalla lettera d) del comma 634 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al Consiglio direttivo, il primo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da dodici a otto.

In particolare si è ritenuto di eliminare due dei cinque membri designati dalla Comunità del parco; uno dei membri designati dalle associazioni di protezione ambientale; uno dei membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

Con riferimento alla Giunta esecutiva, il secondo comma dell'art. 1 dispone la riduzione dei componenti da cinque a tre.

L'operazione di riordino degli organi collegiali è compiuta nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali coinvolti: all'art. 1 continua infatti a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 Dicembre 1991, n. 394, che non ha mai richiesto, al riguardo, una concertazione nella forma dell'intesa. Avvalorata tale conclusione, del resto, la circostanza che ~~la~~ legge citata, quando lo ha voluto, ha ~~ha~~ 

espressamente previsto tale modalità procedimentale per la nomina di organi dell'Ente Parco; in particolare, l'intesa è richiesta per la nomina del Presidente dall'art. 9, comma 3 della legge da ultimo citata.

Va precisato, sul punto, che la riforma del titolo V della Costituzione sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette, e il rilievo che in essa si attribuisce al principio di leale collaborazione, d'altra parte, non comportano un mutamento di tale quadro di riferimento né impongono adempimenti ulteriori.

X Sul piano del procedimento di approvazione della disposizione di cui all'art. 1 del presente regolamento, infatti, è pacifico l'assunto secondo il quale lo Stato non è tenuto a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le regioni: la Corte Costituzionale ha infatti più volte ribadito che il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale, a proposito dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione
X suddetta (sentenze n. 387 del 2007, 98 del 2007, n. 133 del 2006, n. 31 del 2005 e n. 196 del 2004), chiarendo altresì (sentenze n. 225 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006) che un obbligo di coinvolgimento delle regioni non sussiste, parimenti, nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva.

Sul diverso piano del *contenuto* della norma di cui all'art. 1 del presente regolamento, si sottolinea che esso non si discosta dai principi introdotti dalla riforma costituzionale, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato nel parere n. 157 del 22 gennaio 2007 della Sezione Consultiva per gli atti normativi. In quella sede si è stabilito, infatti, che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti debbano avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi.

L'art. 2 concerne i due Enti storici – Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso – in relazione ai quali l'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad esso si provveda previa intesa con le regioni interessate.

In particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco nazionale dello

Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte costituzionale, (sent. n. 302 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei due Parchi in questione.

Ne consegue che, al fine di modificare uno dei principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (ovvero, nel caso di specie, quello riguardante la composizione degli organi collegiali) il presente decreto non è sufficiente, non potendo ad esso conseguire l'automatica revisione della disciplina di adeguamento, per la quale rimane dunque fermo il procedimento disciplinato dall'art. 35 citato. Proprio a questo scopo è stato previsto l'art. 2 del presente decreto, il quale, pur differendo l'operatività del riordino ad un momento successivo, soddisfa le condizioni imposte dalla vigente normativa in tema di c.d. "taglia-enti". Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, all'art. 17 ha infatti stabilito che il termine del 31 ottobre, il quale, se superato, comporta la soppressione degli enti pubblici non economici, «si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino». D'altra parte, non soltanto alcuna disposizione stabilisce che a tale data debbano verificarsi i risparmi di spesa (*rectius*, debbano iniziare a prodursi gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'operazione di riordino) che rappresentano l'obiettivo di fondo della normativa in esame, ma neppure sono rinvenibili disposizioni tendenti a configurare rigidamente detti risparmi di spesa come effetto diretto, ancorché in ipotesi non immediato, del regolamento di riordino (potendosi da questo punto di vista altrimenti dubitare della idoneità, allo scopo, delle previsioni, contenute in diversi regolamenti di riordino, che sanciscono – per il rispetto comunque dovuto all'autonomia organizzative dei singoli enti – la necessità di un adeguamento dello statuto sino a quel momento vigente). La disposizione di cui all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 non esclude infatti che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purché il

differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato.

L'art. 3 è volto a riordinare, nella prospettiva di cui alla lettera d) del comma 634, ~~art. 2,~~ ^(c) N. 244 del 2007, gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino. Di questi ultimi, obbligatori per l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, del lago d'Iseo e del lago Maggiore, è stata riconosciuta la natura di enti pubblici non economici a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, il quale li ha dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. ⁽⁴⁾ della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. G^o

L'art. 3, il cui contenuto discende dalla interlocuzione con rappresentanti degli organismi stessi, dispone la sostituzione del comitato di presidenza, organo collegiale con un "direttore", organo monocratico, in modo da garantire ai Consorzi un risparmio pari a quello indicato dal comma 634 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Occorre precisare che il comitato di presidenza attualmente si affianca all'organo collegiale principale, costituito dal Consiglio di amministrazione; la trasformazione operata non rischia di provocare una compromissione della funzionalità dell'Ente posto che le competenze del predetto comitato sono di tipo ausiliario e strumentale rispetto a quello spettanti al Consiglio di amministrazione, e la sua funzione può essere utilmente svolta da un organo monocratico.

Si evidenzia, peraltro, che gli enti di cui all'art. 3 non ricevono finanziamenti statali.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10 dell'art. 114, ^(c) è espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168. A legislazione vigente, al Consorzio in questione deve riconoscersi dunque natura giuridica di ente pubblico non economico. *

Peraltro, l'assimilazione agli enti di ricerca vale ad escludere per il Parco in questione l'applicazione del primo periodo dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112 (il quale prevede la soppressione automatica di alcuni enti salvo decreto di conferma, prevedendo tuttavia delle eccezioni tra cui figurano, appunto, gli enti di ricerca) ma non l'applicazione del secondo periodo della norma suddetta. Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, si è resa dunque necessaria

un'operazione di riordino ai sensi del criterio di cui alla più volte citata lettera d) del comma 634, al fine di evitare l'estinzione dell'ente stesso.

A tale scopo risponde la disposizione di cui all'art. 4, volta alla riduzione degli organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 30 per cento.

L'art. 4, primo comma, prevede la riduzione dei membri del consiglio direttivo del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero complessivo di undici. In particolare, la nuova composizione prevede che i quattro Ministeri facenti parte del Consorzio siano ancora rappresentati da quattro componenti, all'interno dei quali però deve essere compreso il presidente del Parco. Il numero di tali componenti non è stato indicato in ragione della previsione espressa nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, della partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al Consorzio gestore del parco. Si è ritenuto inoltre di mantenere un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante questo non sia nominato dalla disposizione di cui all'art. 114, comma 10 della citata legge, in considerazione, fra l'altro, della circostanza per cui nel riordino del comitato tecnico-scientifico, come si vedrà, si è eliminata la partecipazione del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali.

Quanto ai rappresentanti della regione autonoma della Sardegna, questi vengono ridotti dal numero di quattro al numero di tre; i rappresentanti delle province facenti parte della comunità del Parco vengono ridotti dal numero di quattro al numero di due, e la medesima riduzione di due componenti avviene con riferimento ai rappresentanti dei comuni.

Il secondo comma dispone che i componenti del comitato tecnico-scientifico passino dal numero di sette al numero di cinque: tale riduzione è stata ottenuta eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

Si precisa che, in relazione alla formulazione dell'illustrato art. 4, la regione Sardegna ha espresso la necessaria intesa.

Quanto, infine, al Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione ed audit, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, esso rappresenta, nell'ordinamento

italiano, l'organismo competente ai sensi dei Regolamenti n. 880/92/CEE e n. 1836/93/CEE, sostituiti rispettivamente dai Regolamenti n. 1980/00/CE e n. 761/01/CE.

Le fonti comunitarie citate dispongono infatti che ogni Stato membro designi uno o più «organismi competenti» cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dai regolamenti stessi, e, soprattutto, che la conformazione degli organismi in questione sia tale da garantirne l'indipendenza e la neutralità.

Considerato che in questa sede si impone il rispetto dei principi contenuti nei regolamenti comunitari citati, per la diretta applicabilità che li connota e per la posizione che assumono nel sistema delle fonti (tale da consentirgli di derogare *
finanche alle disposizioni di rango costituzionale, con salvezza dei soli principi supremi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. Nn. 183 del 1973, 170 del 1984, 399 del 1987e 126 del 1996) le caratteristiche inderogabili che devono intornare la natura di tale organismo ai sensi dei regolamenti stesso portano a ritenere che il Comitato in questione non possa essere configurato quale mero organo collegiale interno ad un'amministrazione, bensì debba connotarsi come soggetto autonomo.

Da tale ricostruzione deriva la necessità di operare un riordino del Comitato in parola, anche al fine di non esporre lo Stato italiano alle conseguenze di un inadempimento agli obblighi comunitari.

L'art. 5, a tale scopo, applicando ancora una volta il criterio di cui all'art. 2, comma 634 lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede a ridurre la composizione del comitato dal numero di quattordici al numero di dieci membri, eliminando un rappresentante per ciascun Ministero competente.

Il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene l'articolazione operativa dello stesso in due sezioni, le quali si occupano autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit.

L'art. 6, infine, nel dettare una disciplina transitoria, prevede un termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli da 1 a 4. A garanzia del conseguimento del risultato finale voluto dalle norme attuate con il presente regolamento, all'inutile decorso del suddetto termine consegue la severa sanzione consistente nel commissariamento dell'ente; in tale ipotesi, si prevede che lo statuto sia adeguato ad opera di un Commissario nominato con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano intervenire le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti stessi.

Il terzo comma prevede un termine di sessanta giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, per la nomina dei nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, secondo il criterio dettato dall'art. 5.

Il quarto comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nessun intervento di riordino è stato compiuto con riferimento ai consorzi obbligatori tra privati, previsti in materia di riciclaggio dei rifiuti e disciplinati prima dal decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, ora dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le rispettive norme istitutive espressamente attribuiscono loro la personalità giuridica di diritto privato. Del resto, all'impossibilità di ricondurre i consorzi in parola alla categoria degli enti pubblici non economici, che vale a sottrarli dalla disciplina del c.d. "taglia-enti", è avvalorata anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. 9 maggio 2001, n. 4034).

La necessità dell'intervento di riordino è stata per vero esclusa anche per l'ISPRA, in riferimento al quale sta concludendosi il complesso *iter* approvativo del regolamento previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 3.

Analogamente, il riordino non è stato ritenuto praticabile con riferimento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, espressamente qualificate come enti pubblici non economici dall'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha infatti espressamente escluso tali enti, fino all'entrata in vigore dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale impone alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di provvedere alla riduzione degli assetti organizzativi.

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama le disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che detta principi e criteri direttivi per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto dei suddetti principi e criteri direttivi, ha scelto la soluzione che meglio risponde, sia alle esigenze di contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali. Si è proceduto, pertanto, alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi ed alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comma 634.

L'attuazione del presente regolamento consente il riordino di 23 enti parco nazionali, di 1 parco geominerario (*Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*), dei 3 Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio (si evidenzia, peraltro, che questi ultimi 3 enti non ricevono finanziamenti statali) e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

Di seguito si rappresenta una valutazione dei risparmi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

1. Per quanto attiene agli Enti parco nazionali:

Attualmente risultano istituiti 23 parchi nazionali. Per 21 di essi il presente regolamento ha portato da tredici a nove i componenti del Consiglio Direttivo e, nell'ambito di quest'ultimo, sono ridotti da 5 a 3 i componenti della giunta esecutiva. Per i restanti 2 Enti parco nazionali (Stelvio e Grän Paradiso) il regolamento rinvia ad un successivo provvedimento da adottarsi entro 120-giorni finalizzato, comunque, alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento.



Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 33.299,04
Vice Presidente	€ 9.990,24
Consigliere membro della Giunta Esecutiva	€ 1.747,68
Consigliere non facente parte della Giunta esecutiva	€ 935,76
E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 34,60 per ciascun componente del Consiglio Direttivo per un totale di Euro 449,80 a seduta.	

Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 123.438,24 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 23.118,34 annui.

2. Riguardo ai Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio che, come già accennato, non ricevono finanziamenti statali, si è provveduto a sopprimere il Comitato di presidenza in ciascuno dei 3 Enti, costituito da 7 componenti nel Consorzio del Ticino, 5 componenti nel Consorzio dell'Adda ed in 5 componenti nel Consorzio dell'Oglio. Essendo il trattamento economico legato al numero di sedute del predetto Comitato, di numerosità non predeterminabile, sulla base del dato storico il relativo minor onere a carico dei Consorzi può presumibilmente quantificarsi in euro 5.000,00 annui per il Consorzio del Ticino, in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Adda ed in euro 4.000,00 annui per il Consorzio dell'Oglio.

3. Per il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna si è provveduto a ridurre il numero dei componenti del Consiglio direttivo da 17 a 11 nonché i membri del Comitato tecnico-scientifico da 7 a 5. Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 46.597
Consiglieri	€ 10.568



Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei consiglieri consente un risparmio complessivo di euro 63.408,00 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati alle spese di missione del Presidente e rimborsi spesa per i Consiglieri che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 10.588 annui. Per quanto attiene il Comitato il rimborso spesa per i Consiglieri, sulla base del dato storico medio, è stimabile complessivamente in euro 2.857 annui.

4. In merito al riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit si prevede la riduzione da 14 a 10 componenti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio in data 2 dicembre 2009, visto n. 472, sono stati rideterminati i compensi dei componenti del comitato secondo quanto previsto nella seguente tabella:

CARICA	COMP. ANNUO
Presidente	€ 21.691,19
Vicepresidente	€ 18.592,45
Consiglieri	€ 12.394,97
E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 46 per ciascun componente del Consiglio Direttivo.	


Sulla base dei predetti compensi unitari si rappresenta che la riduzione del numero dei componenti consente un risparmio complessivo di euro 49.580 annui per la spesa dei componenti, a cui si aggiungono i risparmi legati ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta ed al rimborso spese per trasferte che, sulla base del dato storico medio, sono stimabili complessivamente in ulteriori euro 14.024 per annualità di funzionamento.

12 GEN. 2010

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO




ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
 (all. "A" alla Direttiva P.C.M. 30 settembre 2006 - G.L. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Indicazione del referente di amministrazione concorrente: Cons. Massimiliano Atelli - Capo UL MATTM

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa degli Enti parco, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nonché del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit. Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione degli enti in argomento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del

Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 476 con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1995, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1995, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1995, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio dell'Oglio; decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sull'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; sul regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; sul regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; sul regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456,

convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio, sull'art. 7, comma 1 primo periodo e 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001; sull'art. 2, commi 1 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e lo statuto speciale nonché degli enti locali.*
Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, prima comma, della Costituzione.*
Verificata la compatibilità con i principi in titolo.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*
Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giurisprudenziali precedenti sul medesimo o analogo oggetto.

- b) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1936, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; al regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; al regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio; al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro induzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; dell'art. 7, comma 1, primo periodo e dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; dell'art. 2, commi 1 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413; dispone inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina degli organi dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, prevista dall'art. 5 del presente regolamento.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe, il presente articolo è abrogato.

71 *Indicazioni degli eventuali atti successivi attuativi relativi alla congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'art. 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi ai sensi dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, previa intesa con le regioni interessate, il riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. L'art. 6 prevede che gli statuti degli enti riordinati siano adeguati entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, pena il commissariamento degli enti e che nei successivi sessanta giorni debbano essere nominati i componenti dei nuovi organi; il comma 3 dell'art. 6 prevede che nei sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento siano nominati i nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
 (all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) *Statistica descrittiva del quadro normativo vigente*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740 recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993 istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999 istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002 istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004 istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio

dell'Ufficio decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i tre consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e ha inserito nella cat. 4^a della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2007 - Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna; Regolamento n. 880/92/CEE e Regolamento n. 1980/00/CE; Regolamento n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/01/CE; decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

- 2) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale degli enti, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

- 3) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

- 4) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente paragrafo 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dagli enti coinvolti nel riordino.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti coinvolti e gli uffici interessati.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione degli enti, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, si è valutato di escludere l'opzione di non intervento.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A. perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 135. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento degli enti in virtù delle contrazioni previste nella composizione degli organi collegiali.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discostano, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

411100000



**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del
Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

Alla Conferenza Unificata
Presidenza del Consiglio dei Ministri
c.a. Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi

U. prot. GAB = 2010 = 0025256/ UL del 26/07/2010

ROMA

Oggetto: parere sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema di regolamento in oggetto, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre 2009, è stato oggetto di valutazione della Conferenza Unificata in sede tecnica nella riunione del 10 febbraio.

A seguito della riunione tecnica, le Regioni hanno trasmesso un documento recante osservazioni e proposte emendative al testo.

In particolare, le Regioni hanno formulato tre richieste di modifica allo schema di regolamento, sulle quali si esprimono le seguenti valutazioni.

In primo luogo, si chiede di inserire nel Consiglio Direttivo degli Enti Parco un componente designato dalla Regione interessata. Al riguardo, non si ritiene di poter accogliere tale richiesta posto che i componenti del Consiglio direttivo sono già nominati, indipendentemente dal soggetto designatore, "sentite le Regioni interessate". Non appare infatti praticabile in questa sede, in cui si opera una necessaria riduzione dei membri degli organismi collegiali degli enti vigilati, al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 112 del 2008, l'aggiunta di un ulteriore componente.

Analoghe ragioni impediscono di accogliere la seconda proposta di modifica, volta a integrare la composizione del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit con la partecipazione di tre membri regionali, uno per ogni microarea geografica. Come già illustrato, il presente schema di regolamento si muove nei ristretti argini consentiti dalla normativa c.d. "taglia enti", che impone di ridurre e non consente di incrementare il numero dei componenti degli organi degli enti riordinati, al fine di ottenere il risparmio di spesa indicato nella legge n. 244 del 2007. Peraltro, non sembra che il Comitato in parola svolga funzioni riconducibili a materie di competenza regionale, rappresentando piuttosto un organismo dotato di compiti tecnici, all'interno del quale sono rappresentate le amministrazioni dotate delle conoscenze e delle competenze necessarie all'espletamento dei compiti medesimi.

Si era invece, inizialmente, valutata come accoglibile la terza proposta emendativa regionale, relativa all'articolo 6 dello schema di regolamento.

La disposizione, che reca le norme transitorie, fissa un termine per l'adeguamento degli statuti e dispone che, decorso inutilmente tale termine, l'ente sia commissariato e

all'adeguamento dello statuto provveda il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. La disposizione illustrata deve essere interpretata nel senso di prevedere la nomina di un commissario *ad acta* con il limitato compito di adeguare gli Statuti. La formulazione dell'articolo 6 si era rivelata ambigua sul punto e, al fine di precisare la natura del Commissario, si era provveduto ad eliminare l'espressione "l'ente è commissariato".

La Conferenza Unificata, nella seduta del 6 maggio 2010 (sede politica), ha rinviato l'esame del presente schema di regolamento. Nella stessa seduta, il rappresentante dell'ANCI ha consegnato un documento di proposte emendative, alle quali si condiziona il parere favorevole; inoltre, in quella data, il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso una nota di osservazioni e valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Con nota prot. N. 10517 del 6 maggio 2010, ribadita, a seguito della seduta in sede politica dell'8 luglio 2010, con nota prot. n. 0060743, la Ragioneria generale dello Stato si è espressa in particolare sulla richiesta delle Regioni, che si era ritenuto di accogliere, consistente nello specificare, all'articolo 6 dello schema di regolamento, che il Commissario straordinario ivi previsto ha natura di commissario *ad acta*.

La Ragioneria, pur comprendendo la ratio sottesa alla nomina di un commissario *ad acta*, rappresenta che tale scelta è suscettibile di determinare un onere aggiuntivo per eventuali compensi e spese da riconoscere al Commissario: l'originaria previsione di un commissariamento dell'ente non comportava, invece, maggiori oneri, atteso che essa avrebbe determinato una sostituzione del Commissario agli organi inadempienti.

La posizione della Ragioneria impone di tornare alla precedente formulazione del testo dell'articolo 6, che prevedeva la locuzione "l'ente è commissariato". Peraltro, tale modifica non ha ricadute pratiche rilevanti, posto che il compito del commissario sarà in ogni caso quello, estremamente circoscritto nella portata e predeterminato nei contenuti, di adeguare gli statuti, e considerato che gli organi del Parco sono comunque destinati a decadere e ad essere rinominati nei sessanta giorni successivi.

Le osservazioni suddette sono state ancora discusse e approfondite nella riunione tecnica svoltasi il 25 maggio 2010: in quella sede, la Provincia autonoma di Trento ha consegnato un documento di osservazioni. È seguito l'invio del parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condizionato all'accoglimento delle richieste di modifica già presentate dalle Regioni ed integrate dalla proposta emendativa della Provincia autonoma di Trento.

Quanto alle **proposte dell'ANCI**, queste non possono essere accolte.

La prima è volta a modificare il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio direttivo degli Enti Parco dettata dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, prevedendo che a tal fine siano sentiti i Comuni ricadenti nel Parco, accanto alle Regioni interessate.

Tale modifica incontra un ostacolo di tipo prettamente giuridico: il provvedimento in esame, infatti, quale regolamento in delegificazione, è abilitato ad abrogare solo le norme di rango primario indicate dalla legge di delegificazione (in questo caso, la legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 634). Il regolamento in esame può dunque intervenire su disposizioni di legge all'esclusivo fine di effettuare il riordino previsto e, in particolare, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali degli enti secondo il criterio di cui alla lettera d) del citato comma 634.

Non si tratta, perciò, di uno strumento tramite il quale si possa effettuare una riforma della legislazione in materia di aree protette al fine di incrementare il coinvolgimento degli enti locali, rivedendo il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

Analogo ostacolo si frappone all'accoglimento della seconda proposta, volta ad affiancare i comuni alle province autonome e alle regioni nell'intesa da raggiungersi per il riordino degli organi dell'Ente Parco del Gran Paradiso e del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio: anche in questa ipotesi, si dovrebbe incidere sulla complessa e peculiare procedura prevista dall'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 e dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 per questi due parchi. Si prevede infatti che sia raggiunta l'intesa con gli enti territoriali coinvolti (Regioni e province autonome) anche in considerazione del fatto che alcuni di essi (Regione Valle d'Aosta, province autonome di Trento e Bolzano) godono di autonomia speciale.

Quanto, infine, alla Provincia autonoma di Trento e Bolzano, quest'ultima, in primo luogo, chiede di chiarire se il processo di riordino degli organi collegiali del Parco nazionale dello Stelvio si riferisca esclusivamente al Consiglio direttivo dell'Ente parco ovvero possa coinvolgere anche la composizione dei comitati di gestione.

In secondo luogo, si ritiene inadeguato il termine di centoventi giorni per l'adeguamento dello statuto, previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 6 dello schema di regolamento, data la complessità del procedimento disciplinato dall'articolo 35 l. n. 394 del 1991 e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 279 del 1974), il quale contempla l'intesa tra lo Stato e le Province autonome e l'adozione di leggi da parte di queste ultime.

A tal fine, nella proposta emendativa presentata, si distingue la disciplina dei Consorzi del Parco dello Stelvio e del Parco del Gran Paradiso, dedicando al primo un apposito comma 1-bis, nel quale dovrebbe specificarsi che il riordino coinvolge solo il Consiglio direttivo, e che al Parco dello Stelvio non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 6.

La prima proposta non sembra accoglibile. L'articolo 2 dello schema di regolamento, considerate le peculiarità della gestione dei due parchi e, in particolare, la struttura del Consorzio del Parco dello Stelvio, dotato, in luogo della giunta esecutiva, dei suddetti comitati di gestione, ha volutamente evitato di individuare, in via immediata e unilateralmente, la modalità di riduzione degli organi collegiali, che resta rimessa alla sede propria della procedura di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e all'articolo 3 del D.P.R. n. 279 del 1974, purché si raggiunga l'obiettivo di risparmio di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 534, della legge n. 244 del 2007.

Data l'indeterminatezza della formulazione attuale, che consente di ottenere la finalità prescritta dalla legge finanziaria lasciando alla valutazione successiva degli enti coinvolti nel riordino la riduzione da operare a carico dei diversi organi, non si ritiene necessario e utile specificare che il riordino stesso è limitato al Consiglio direttivo del Consorzio.


In relazione, infine, al termine per l'adeguamento dello Statuto, comprendendo la particolarità del procedimento previsto per il Consorzio del Parco dello Stelvio, si ritiene di poter apportare le modifiche necessarie a rendere lo schema di regolamento compatibile con i tempi richiesti dalla specifica procedura di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e all'articolo 3 del D.P.R. n. 279 del 1974.

In primo luogo il testo riformulato prevede ora, all'articolo 2, con riferimento al riordino degli organi collegiali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, un termine di sessanta giorni da intendersi riferito al solo conseguimento delle intese. In secondo luogo, a seguito della riformulazione operata, i parchi di cui all'articolo 2 non sono contemplati tra gli enti cui si applica la normativa transitoria di cui all'articolo 6.

Si allega, pertanto, lo schema di regolamento così emendato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Massimiliano Atelli





ALLEGATO 7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Repertorio n. 78/cv del 29/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 luglio 2010

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, comma 634;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 26, comma 1, secondo periodo;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

VISTO lo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 28 ottobre 2009, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 20 gennaio 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 25 gennaio 2010;

CONSIDERATO che il 10 febbraio 2010 si è tenuta una riunione tecnica in cui le Regioni e le Province autonome hanno rappresentato alcune osservazioni e proposte emendative, evidenziando in particolare la necessità che i rappresentanti delle Comunità del Parco costituiscano almeno il 50% dei componenti dei Consigli direttivi, e riservandosi di formalizzare un documento al riguardo;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento di osservazioni e proposte emendative, trasmesso con nota del 19 febbraio 2010 dalla Regione Calabria – Coordinamento Commissione ambiente e protezione civile, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 1° marzo 2010, riguardante in particolare emendamenti all'art. 1, all'art. 5 e all'art. 6, comma 1, dello schema di D.P.R. in esame;

VISTO il documento trasmesso con nota prot. GAB-2010-0016236/UL del 5 maggio 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, col quale è stata ritenuta accoglibile la proposta emendativa delle Regioni concernente l'art. 6, comma 1, dello schema di regolamento;

CONSIDERATO che l'argomento in esame è stato discusso nella seduta di questa Conferenza del 6 maggio 2010, nella quale l'ANCI ha consegnato un documento di proposte emendative, decidendo di rinviare la trattazione dell'argomento;

VISTA la nota prot. n. 10517 del 6 maggio 2010 del Ministero dell'economia e finanze, diramata con nota della Segreteria di questa Conferenza dell'11 maggio 2010, con cui sono state trasmesse alcune osservazioni e valutazioni della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 25 maggio 2010 il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito spiegazioni riguardo le richieste formulate dall'ANCI, mentre le Autonomie regionali hanno mantenuto le proposte emendative formulate in precedenza dalla Regione Calabria con la citata nota del 19 febbraio 2010, aggiungendovi una ulteriore richiesta della Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta dell'8 luglio 2010, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, ha rinviato l'espressione del parere sullo schema di D.P.R. in esame;

VISTA la nota prot. n. 0060743 dell'8 luglio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 20 luglio 2010, con cui sono state trasmesse alcune nuove osservazioni e valutazioni;

VISTO il documento, trasmesso con nota prot. GAB-2010-00252567/UL del 26 luglio 2010 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3568 del 27 luglio 2010, che fornisce una valutazione di quanto ritenuto accoglibile delle proposte emendative presentate e rappresenta una serie di controdeduzioni concernenti le proposte non ritenute accoglibili;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere negativo;
- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole.

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di D.P.R. recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 28 ottobre 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 20 gennaio 2010.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto



PER COPIA CONFORME

Fitto R3
06 AGO. 2010

RR

Numero _____ e data ____ Spedizioni:



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2010

NUMERO AFFARE 04248/2010

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante riordino degli enti vigilati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. Gab-2010-0030343/UL del 21 settembre 2010,
trasmessa con nota n. Gab-2010-0030811/UL del 24 settembre
2010 e pervenuta in Segreteria il 29 settembre 2010, con la quale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare
in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Damiano Nocilla:

Premesso:

Ritenga l'Amministrazione che l'art. 26, comma 1, secondo periodo, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'emanezione di regolamenti in delegificazione volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo, altresì, che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi. A tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2, comma 634, l. 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ultimo, prefiggendosi l'obiettivo di contrarre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi dalle stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi che i suddetti regolamenti sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti.

Nel dubbio circa la riconducibilità – in quanto enti di ricerca – di alcuni dei soggetti di diritto, riordinati mediante il presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui al succitato art. 26, comma 1, secondo periodo, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione, per ragioni prudenziali, li ha sottoposti all'operazione di riordino, ritenendo di fare applicazione del solo principio e criterio direttivo riportato nell'alinea della lett. d), comma 634, ossia *“la riduzione dei componenti degli organi collegiali almeno del 30% con salvezza della funzionalità dei predetti organi”*. La riduzione degli organi collegiali di queste Amministrazioni è stata operata per evitarne l'estinzione, trattandosi di enti che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

Conseguentemente, per quanto attiene agli Istituti parco nazionali, l'art. 1 modifica le disposizioni della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplinano la composizione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione nella misura del 30% degli organi di indirizzo, gestione e consultivi: ciò è avvenuto disponendo la riduzione dei componenti il Consiglio direttivo da dodici a otto, con l'eliminazione di due dei cinque membri designati dalla Comunità del parco, di uno dei due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale e di uno dei due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

Analogamente la Giunta esecutiva vede ridotta la sua composizione da cinque a tre componenti.

L'art. 1 continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla l. 6 dicembre 1991, n. 394, che non ha mai richiesto, al riguardo, una concertazione nella forma dell'intesa.

Su questo punto l'Amministrazione precisa che la riforma del titolo V della Costituzione, sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette, e il rilievo che in essa si attribuisce al principio di leale collaborazione, non comporterebbe adempimenti ulteriori, non soltanto perché lo Stato non sarebbe tenuto a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le Regioni, visto quanto è

stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale soprattutto quanto all'insussistenza di un obbligo di coinvolgimento delle regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva; occorre tener conto altresì di quanto ha ritenuto questa Sezione con il parere n. 157 del 22 gennaio 2007, nel quale si è stabilito che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di componenti debba avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio tra i diversi interessi rappresentati dagli organismi.

L'art. 2 concerne i due Enti storici – Consorzio del parco nazionale dello Stelvio ed Ente parco nazionale del Gran Paradiso – in relazione ai quali l'art. 35, l. 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa: tale procedimento dispone che si provveda previa intesa con le regioni interessate. In particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla sent. n. 302 del 1994 della Corte costituzionale.

L'art. 2 del presente decreto, pur differendo l'operatività del

riordino: ad un momento successivo, soddisferebbe – sempre a avviso dell'Amministrazione – le condizioni imposte dalla vigente normativa in tema di c.d. "tagli-enti", in quanto il d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 17, ha stabilito che il termine del 31 ottobre, che, se superato, comporta la soppressione degli enti pubblici non economici, "è inteso comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino", senza che per quell'epoca debbano essersi necessariamente già verificati i risparmi della spesa perseguiti attraverso le norme di riordino; del resto la disposizione di cui all'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, non escluderebbe che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purché il differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato.

L'art. 3 è volto a riordinare, nella prospettiva di cui alla lett. d), comma 634, art. 2, l. n. 244 del 2007, gli organi collegiali dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino. Il contenuto di questo articolo discende – secondo quanto riferisce l'Amministrazione – dalla interlocuzione con i rappresentanti degli organismi stessi e dispone la sostituzione del Comitato di presidenza, organo collegiale, con un "direttore", organo monocratico, in modo da garantire ai Consorzi un risparmio pari a quello indicato dal comma 604, art. 2, l. 24 dicembre 2007, n. 244. Infatti il Comitato di presidenza si affianca attualmente all'organo collegiale principale, costituito dal Consiglio di amministrazione, e pertanto la

trasformazione operata non rischierà provocare una compromissione della funzionalità dell'ente, posto che le competenze del predetto Comitato sono di tipo ausiliario e strumentale rispetto a quelle spettanti al Consiglio di amministrazione.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10, art. 114, l. 23 dicembre 2000, n. 388, trattandosi di un parco tematico, la cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio espressamente assimilato agli enti di ricerca, di cui alla l. 9 maggio 1989, n. 168, esso sarebbe escluso dall'applicazione del primo periodo dell'art. 26, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, anche se non dall'applicazione del secondo periodo di quest'ultima norma.

Al riordino di quest'Ente risponde la disposizione di cui all'art. 4, volta alla riduzione degli organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 30 per cento.

Al primo comma si prevede la riduzione dei membri del Consiglio direttivo del Consorzio da sedici, escluso il presidente, ad undici, ivi compreso il presidente. In particolare, la nuova composizione mantiene inalterati i quattro componenti in rappresentanza dei Ministeri facenti parte del Consorzio e del Ministero per i beni e le attività culturali, e varia in diminuzione i rappresentanti della regione autonoma della Sardegna da quattro a tre; i rappresentanti delle province da quattro a due, ed infine dei rappresentanti dei comuni da quattro a due.

Il secondo comma dispone che i componenti del Comitato tecnico-

scientifico passivo da sette a cinque, in quanto è stata eliminata la partecipazione a tale organo del Presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali. Su tale disposizione la regione Sardegna ha espresso la necessaria intesa.

 Quanto al Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, applicando ancora una volta il criterio di cui all'art. 2, comma 634, lett. d), l. 24 dicembre 2007, n. 244, si provvede a ridurre la composizione da quattordici a dieci membri, eliminando un rappresentante per ciascun Ministero competente, mentre il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene l'articolazione operativa dello stesso in due sezioni, che si occupano autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit.

L'art. 6, infine, nel dettare una disciplina transitoria, stabilisce un termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti riordinati dagli articoli da 1 a 4. A garanzia del conseguimento del risultato finale, all'inutile decorso del suddetto termine consegue la sanzione del commissariamento dell'ente, prevedendosi che lo statuto sia adeguato ad opera del Commissario nominato con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al secondo comma si stabilisce, inoltre, che nei sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano intervenire le

nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti stessi.

Il terzo comma prevede un termine di sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, per la nomina dei nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, secondo il criterio dettato dall'art. 5.

Il quarto comma, da ultimo, dispone che l'entrata in vigore del regolamento in oggetto intervenga il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Considerato:

La Sezione deve preliminarmente formulare due osservazioni generali: una di carattere puramente formale e l'altra di carattere sostanziale.

Quanto all'osservazione di carattere formale, essa deriva dal fatto che l'Amministrazione con un unico regolamento ha raccolto tutte le norme relative alla organizzazione, ai sensi dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008, di un gruppo abbastanza eterogeneo di enti pubblici, onde la bozza di regolamento in questione non risponde al carattere della omogeneità della materia regolata, criterio che costituisce uno dei parametri alla stregua del quale deve essere valutata la qualità della regolazione (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 8 ottobre 2009, n. 3701/09).

Quanto, poi, all'altra osservazione, la Sezione non può non ribadire la propria giurisprudenza di recente confermata con il parere n. 3644/2010 del 26 agosto 2010 in risposta ad uno specifico quesito della Presidenza del Consiglio. La Sezione, infatti, ritiene che

l'attuazione della disposizione di cui all'art. 20 del l. n. 312 del 2000 non possa prescindere dall'applicazione di tutti i principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 e che, una volta accertata l'inapplicabilità, in ordine alle specifiche attribuzioni degli enti considerati, dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del suddetto comma 634, deve pur sempre farsi applicazione di quelli di cui alle lett. *b)* ed *i)*, i quali prevedono la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti e la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali: in entrambi i casi con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento della spesa relativa alla logistica ed al funzionamento. Nessun senso avrebbe altrimenti l'espressione "riordino", che vuole alludere, appunto, ad una complessa attività di riorganizzazione dell'Ente e dell'Amministrazione vigilante, operazione che dovrà essere diretta al recupero dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Su questo punto né il testo della bozza di regolamento in oggetto né la relazione di accompagnamento forniscono indicazioni.

Quanto, poi, alle specifiche disposizioni contenute nella bozza di regolamento in oggetto, si osserva quanto segue:

- quanto all'art. 1 si condivide l'impostazione dell'Amministrazione nella parte in cui esclude che i principi, di cui alla l. n. 394 del 1991, impongono che la nomina dei membri del Consiglio direttivo dei parchi sia compiuta d'intesa con le Regioni interessate, essendo sufficiente ad assicurare il principio di leale collaborazione il fatto

che essi siano nominali, "mezza" le Regioni interessate, né il principio di leale collaborazione impone che il regolamento in esame sia adottato d'intesa con le Regioni stesse, trattandosi di materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato;

- quanto, poi, all'art. 2, la Sezione ritiene che esso non costituisca attuazione sufficiente dell'art. 26 succitato, in quanto tale articolo, non solo si limita a rinviare di 120 giorni il termine previsto dalla legge, ma prevede che il futuro regolamento, da adottare secondo le procedure implicitamente previste dall'art. 35 l. n. 394 del 1991, non debba procedere al riordino dei due enti, ma alla semplice riduzione degli organi di indirizzo, gestione e controllo. E' ben comprensibile che – dato il ritardo con cui si è iniziato il procedimento relativo al c.d. taglia-enti - non ci siano oggi i tempi sufficienti per dare compimento al complesso procedimento per realizzare le intese con le Regioni interessate, ma ciò non giustifica una sostanziale violazione del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare in delegificazione. Né costituisce argomento atto a giustificare l'operato dell'Amministrazione il fatto che l'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 non esclude che *"i regolamenti in previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, purchè il differimento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato"*. Tale considerazione può valere quando il regolamento sia stato approvato ed emanato con un contenuto già chiaro e definito, non quando il regolamento non sia stato neppure ipotizzato e su di esso non si siano neppure pronunciati gli organi competenti;
- sull'art. 3, la riduzione di un terzo dei componenti degli organi

collegiali dei tre Consorzi (dell'Adda, dell'Orto e del Ticino) è perseguita attraverso l'eliminazione del Comitato di presidenza e la sua sostituzione con un "direction". A tale proposito - a parte il fatto che con una disposizione di questo genere si pongono le basi per un aumento delle posizioni dirigenziali, in contrasto con quanto stabilito dalla lett. *b)*, comma 364, art. 2, l. n. 244 del 2007 - va rilevato che occorre avere una precisa conoscenza dell'entità del risparmio, che si intende realizzare, e conoscere, pertanto, quale sia la composizione dei Comitati ed il compenso dei componenti il Comitato. Inoltre, anche la soppressione di un organo ritenuto poco utile al funzionamento dell'Ente non esime l'Amministrazione dall'obbligo di procedere ad una riduzione dei componenti degli altri organi collegiali dell'Ente. Del resto, anche ammesso che i Consorzi in questione non ricevono finanziamenti statali, non si può negare che una loro gestione secondo criteri di economicità e con risparmio di risorse può contribuire ad un generale miglioramento dei conti pubblici;

- per ciò che attiene al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, va sottolineato che il d.M. 16 ottobre 2001, prevedeva una particolare proporzione tra rappresentanti dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, onde la modifica proposta sembra alterare fortemente tale proporzione in favore dei rappresentanti dello Stato;

- sull'art. 6 - a parte il fatto che la posizione dei componenti degli organi del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna non appare diversa da quella dei componenti il

Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione ed audit essendovi stata una diretta modifica da parte del regolamento in oggetto dei dd.MM. di istituzione degli enti suddetti - l'ultimo comma desta molte perplessità, in quanto la natura di regolamento delegato del provvedimento normativo in oggetto non sembra possa autorizzare, senza una specifica giustificazione, una deroga al generale principio della *vacatio legis*. Ciò non soltanto perché la materia regolata non giustifica un'immediata ed urgente entrata in vigore, ma anche perché il suddetto ultimo comma dell'art. 6 contraddice la disposizione dei commi precedenti e quella dell'art. 2. Queste ultime proposizioni normative, infatti, prevedono la permanenza in vigore della vecchia disciplina degli organi collegiali in questione per ben 120 giorni. A proposito di ciò la Sezione non può non osservare che è pur vero che la disposizione dell'art. 26 non esclude che i regolamenti ivi previsti possano differire di un certo tempo la propria immediata operatività, ma che tale differimento non deve risolversi nella sostanziale vanificazione del termine legislativamente fissato, per poter addivenire al riordino, mentre l'intero meccanismo dei commi dell'art. 6 che precedono l'ultimo sembra differire la piena operatività delle nuove composizioni degli organi collegiali degli enti di ben sei mesi. Infatti per procedere al rinnovo delle nomine negli organi collegiali in questione sembra sia concesso, prima, un termine di quattro mesi, per la revisione degli Statuti, e, poi, quello di due mesi, per le nuove nomine: un tempo che appare in verità eccessivo, che l'abolizione


della *causa* *in* non rende men *una*

Vorra pertanto l'Amministrazione riferire far conoscere il proprio punto di vista in ordine a tutte le considerazioni ed osservazioni che precedono.


P.Q.M.

sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti ed approfondisca le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO





**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del
Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U:prot:GAB-2010-3038476/JUL del 09/12/2010

Al Consiglio di Stato
Al Presidente della Sezione
Consultiva per gli atti normativi
Cons. Luigi Cossu

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133." (NUMERO AFFARE N. 5089/2010, PARERE INTERLOCUTORIO N. 4248/2010)

1. Lo schema di regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, elaborato al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, è stato trasmesso a Codesto Consiglio di Stato, per il prescritto parere, in data 21 settembre 2010.

In ragione dell'articolata evoluzione, nei termini sinteticamente esposti di seguito, del quadro normativo di riferimento, si invita codesto Alto Consesso a voler fornire, in sede di deliberazione dello schema di cui all'oggetto, utili indicazioni in ordine alla perdurante utilità, ove ravvisata, dello schema medesimo.

Successivamente alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri che ha approvato il suddetto schema in data 28 ottobre 2009, sono sopraggiunti, infatti, due interventi legislativi che incidono sulla materia del riordino degli enti pubblici: in virtù del primo, che investe l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133, parrebbe rivelarsi superata la necessità di riordinare gli enti vigilati da questa amministrazione al fine di evitare l'effetto soppressivo di cui al medesimo articolo 26; il secondo intervento, contenuto nella manovra di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, sembra per altro verso imporre l'adozione di non meglio identificabili regolamenti in dellegificazione volti alla riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti pubblici.

2. Quanto al primo punto, l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 194 del 2009, inserito dalla legge di conversione n. 25 del 2010, al primo comma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 26 del d.l. n. 112 del 2008 in materia di "procedimento taglia-enti": la disposizione in parola chiarisce che l'effetto soppressivo di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo 26 concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Alla luce di tale interpretazione, tutti gli enti riordinati dallo schema di regolamento in oggetto si rivelano sottratti all'effetto soppressivo in parola, in quanto esclusi dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 26.

In primo luogo, gli Enti parco nazionali, riordinati dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame, sono oggetto di espressa esclusione nel suddetto primo periodo.

In secondo luogo, i Consorzi di regolazione dei laghi Adda, Oglio e Ticino, di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento in esame, si sottraggono all'effetto soppressivo predetto in quanto non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, secondo l'individuazione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In terzo luogo, il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 4 dello schema di regolamento in oggetto, è anch'esso escluso dalla necessità di riordino, in virtù dell'espressa menzione degli enti di ricerca nel comma 1; primo periodo, del citato articolo 26: il Consorzio del Parco medesimo è infatti assimilato per legge - ai sensi dell'articolo 114, comma 19, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Da ultimo, il Comitato per il marchio comunitario di cui all'articolo 5 dello schema di regolamento in oggetto, si sottrarrebbe comunque all'effetto soppressivo in quanto la dotazione organica del medesimo è inferiore alle 50 unità.

Ciò considerato, ai fini degli adempimenti necessari ad evitare l'effetto soppressivo altrimenti discendente in via diretta dalla legge, lo schema di regolamento all'esame di Codesto Consiglio di Stato potrebbe aver perduto, secondo ragionevolezza, la propria stessa ragione di adozione.

3. Tuttavia occorre tenere in considerazione, in seconda battuta, l'intervento del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del predetto decreto-legge, infatti, *"tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato"* devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti. In capo alle Amministrazioni vigilanti, inoltre, la norma in esame prevede l'obbligo di adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti vigilati, mediante i regolamenti in delegificazione di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo infine, in caso di inadempimento, la duplice conseguenza della responsabilità erariale e della nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti medesimi.

Tale normativa potrebbe avere l'effetto di sovrapporsi alle misure c.d. "taglia-enti" previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, in ottemperanza alle quali le amministrazioni hanno elaborato gli schemi di regolamento volti a riordinare gli enti rispettivamente vigilati, optato per lo più, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di spesa, per la riduzione dei componenti degli organi collegiali degli enti stessi del 30%. Dalla lettura della disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, non appare tuttavia chiaro il quadro complessivo degli adempimenti imposti agli enti e alle amministrazioni vigilanti, e, in particolare, si pone la questione di come possa essere assicurato il rispetto della scadenza fissata dalla predetta norma, la quale fa riferimento al "primo rinnovo successivo all'entrata in vigore" del predetto decreto.

4. La questione si pone, anzitutto, con riferimento agli enti parco (per i quali lo schema di regolamento elaborato da questo Ministero prevede la riduzione del numero dei membri del Consiglio direttivo da dodici a otto), la citata disposizione del d.l. n. 78 del 2010 richiede un'ulteriore riduzione della composizione del Consiglio fino al numero di cinque componenti.

Al riguardo, questo Ufficio non ignora quanto a suo tempo statuito da codesto Alto Consesso, nel parere interlocutorio n. 157/2007 del 22 gennaio 2007, laddove si è ritenuto che, *"ove nell'organismo riordinato coesistano membri di nomina statale e membri nominati o designati da enti diversi dallo Stato, è opportuno che ove possibile la riduzione del numero dei membri incida su quelli di nomina statale. In ogni caso l'incidenza della riduzione su membri che rappresentano enti diversi dallo Stato deve avvenire in modo proporzionale alla composizione attuale, in modo da non alterare l'attuale equilibrio tra i diversi interessi rappresentati nell'organismo"*.

Tuttavia, atteso che una lettura restrittiva di questo passaggio motivazionale avrebbe conseguenze evidenti sull'equilibrio tra le diverse istanze rappresentate nel predetto organo, nel senso che esso verrebbe inevitabilmente meno, sarebbe essenziale chiarire, in particolare alla luce della locuzione *"ove possibile"*, quali situazioni consentano una deroga al principio espresso nel citato parere.

Si deve sottolineare, inoltre, che la composizione degli organi degli enti parco è disciplinata da fonti di rango primario (si veda, *in primis*, la legge n. 394 del 1991) sicchè essi non potrebbero autonomamente modificare gli statuti per adeguarli al disposto del citato articolo 6, comma 5.


Sarebbe necessario, a tal fine, un nuovo regolamento di delegificazione ex articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui entrata in vigore tuttavia, dato il lungo e complesso iter necessario per la sua approvazione, presumibilmente non riuscirebbe ad intervenire prima della scadenza del mandato degli organi degli enti da riordinare (o di alcuni di essi, considerato che gli Enti Parco attualmente istituiti sono ventitre).

Si dubita, pertanto, che sia possibile l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 5 - adeguamento degli statuti e/o regolamenti in delegificazione - nel rispetto del termine ivi previsto, che coincide con il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Ci si chiede, dunque, come possa *medio tempore* conciliarsi l'esigenza di evitare la conseguenze che l'articolo 6, comma 5 riconduce alla mancata adozione *"nei termini indicati"* dei provvedimenti suddetti (conseguenze che, come visto, consistono nella responsabilità erariale e nella nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti medesimi) con l'esigenza di garantire la continuità dell'azione degli enti vigilati.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Massimiliano Atelli



Numero 00288/2011 e data 20/01/2011 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010

NUMERO AFFARE 04248/2010

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. GAB-2010-0030343/UL del 21 settembre 2010, trasmessa con nota n. GAB-2010-0030811/UL del 24 settembre 2010 e pervenuta in Segreteria il 29 settembre 2010, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 25 ottobre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 9 dicembre 2010 n. GAB-

2010-0038476/UL;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Contenuto e scopo del provvedimento normativo in oggetto sono stati già illustrati nella pronuncia interlocutoria della Sezione n. 4248/2010 del 25 ottobre 2010.

Nella suddetta pronuncia la Sezione formulava alcune osservazioni di carattere generale sulla forma e sulla sostanza del regolamento in delegificazione proposto, e puntualizzava alcune questioni nascenti dalle singole disposizioni del regolamento stesso. Quanto all'osservazione generale di carattere sostanziale, la Sezione poneva in evidenza la necessità che il regolamento di riordino desse applicazione a tutti i principi elencati nell'art. 2, comma 634, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare a quelli previsti dalle lett. b) ed d). Inoltre, per ciò che atteneva ai singoli articoli, si esprimevano dubbi sulla limitatezza degli interventi, sul mantenimento dell'equilibrio tra le varie componenti degli organi collegiali, sul differimento dell'entrata in vigore delle singole disposizioni. La conclusione della Sezione era nel senso di una richiesta all'Amministrazione referente di un approfondimento e di chiarimenti.

Con nota n. GAB-2010-0038476/UL del 9 dicembre 2010, l'Amministrazione, in risposta alla pronuncia interlocutoria, faceva

riferimento a due disposizioni sopravvenute rispetto all'art. 26 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, a suo avviso recanti prescrizioni, per così dire, contraddittorie.

La prima è costituita dall'art. 10 *bis* del d.l. n. 194 del 2009, che, interpretando autenticamente il suddetto art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, chiarirebbe che l'art. 26 in questione concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli Enti parco, delle Autorità portuali, degli Enti di ricerca e degli altri enti specificamente indicati, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla luce di tale interpretazione, tutti gli enti riordinati dallo schema di regolamento in oggetto sarebbero sottratti all'effetto soppressivo previsto dal medesimo art. 26, in quanto esclusi dal comma 1, primo periodo, dell'art. 26.

Tuttavia – ricorda l'Amministrazione – *“occorre tenere in considerazione l'intervento del decreto-legge n. 78 del 2010,”*.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, di quest'ultimo d.l., *“tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato”* devono provvedere ad adeguare i propri statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre

componenti. In capo alle Amministrazioni vigilanti, inoltre, la norma in esame prevede l'obbligo di adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti vigilati, mediante i regolamenti in delegificazione di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo infine, in caso di inadempimento, la duplice conseguenza della responsabilità erariale e della nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti medesimi.

Tale normativa potrebbe aver l'effetto di sovrapporsi alle misure c.d. "taglia-enti" previste dall'art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, in ottemperanza alle quali l'Amministrazione ha elaborato lo schema di regolamento volto a riordinare gli enti vigilati. Sempre secondo l'Amministrazione, dalla lettura della disposizione di cui all'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, non appare chiaro il quadro complessivo degli adempimenti imposti agli enti e alle amministrazioni vigilanti e, in particolare, si pone la questione di come possa essere assicurato il rispetto della scadenza fissata dalla predetta norma, la quale fa riferimento al "*primo rinnovo successivo all'entrata in vigore*" del predetto decreto.

In conseguenza della contraddittorietà del quadro normativo e delle difficoltà che insorgerebbero da una rigida applicazione agli enti, contemplati dalla bozza di regolamento in esame, della disposizione dell'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010, l'Amministrazione referente chiede che la Sezione si esprima sulla permanente vigenza delle esenzioni degli enti stessi dall'applicazione della disciplina dell'art. 26

d.l. n. 112 del 2008, malgrado il sopravvenire dell'art. 6, co. 5, suddetto.

Considerato:

La questione posta dall'Amministrazione dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha carattere generale e concerne la necessità che anche gli enti, che l'art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, come modificato ed interpretato dal d.l. n. 194 del 2009, esentava dal meccanismo c.d. "taglia-enti", procedano all'adozione dei regolamenti di riordino ed alla revisione degli Statuti secondo quanto previsto dal co. 634 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007. Posta in tali termini la questione trascende gli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e riguarda tutti gli enti pubblici.

Sarà quindi opportuno che sulla questione, così come prospettata, si esprimano, per un verso, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per altro verso, i Ministeri, che il co. 634 della l. n. 244 del 2007 chiama ad esprimere il proprio concerto per tutti i provvedimenti di riordino e riorganizzazione predisposti dalle diverse Amministrazioni vigilanti.

Attraverso l'espressione del concerto da parte dei Ministeri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze la legge intende assicurare, infatti, una coerenza dell'azione dell'intero complesso Governo-Pubblica Amministrazione, ed evitare che le singole Amministrazioni vigilanti

procedano con interpretazioni divergenti della normativa di rango primario vigente in proposito.

Pertanto l'Amministrazione referente dovrà acquisire l'avviso dei surricordati organi della P.A. e trasmetterne le osservazioni alla Sezione, eventualmente integrando la propria memoria del 9 dicembre 2010.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli



**Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2012-0005161/ UL del 22/03/2012

Al Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli

atti normativi

Pres. Luigi Cossu

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica recante recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133.". Numero affare 04248/2010.

Ai fini dell'ulteriore corso dello schema di provvedimento in titolo, si allegano i richiesti pareri pervenuti dalle Amministrazioni individuate nel parere interlocutorio n. 288/2011 (Ad. Del 20.12.2010).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Massimiliano Atelli



Ministero dell' Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

8/AMB/13478

Roma, 13 OTT. 2011

Al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
Ufficio legislativo
ROMA

E.p.c.

Al Gabinetto del Ministro
SEDE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

Ep. 8/AMB - 2011 - 13478 del 13/10/2011

All'Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010.

In riferimento alla nota n. 22185/UL del 20 luglio 2011, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in ordine all'applicazione agli Enti parco nazionale delle disposizioni poste dall'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si trasmettono le considerazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui alla nota n. 97534 del 16 settembre 2010, condivise da questo Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPEZZORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

361
9

AMP/138

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
16 SET. 2011
Prot. n. 12100

Roma,

Prot. Nr. 0097534

Rif. Prot. Entrata Nr. 0085162

Allegati: 1

Riferimento nota Ministero Ambiente n.
22185/UL del 20/7/2011.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizione di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010. - Richiesta avviso.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata (allegata per pronto riscontro) con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede di acquisire, in ossequio all'adempimento istruttorio disposto dal Consiglio di Stato con l'atto interlocutorio n. 288/2011, l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti degli Enti parco nazionali.

In particolare, viene posto il quesito se anche gli enti - tra cui sono compresi gli Enti parco nazionali - che l'articolo 26 del d.l. n. 112 del 2008, come modificato ed interpretato dal d.l. n. 194 del 2009, esentava dal meccanismo c.d. "taglia enti" debbano procedere all'adozione dei provvedimenti di riordino richiesti dall'art. 6, comma, 5 del decreto-legge n. 78/2010.

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 26 del decreto-legge n. 112/2008 è rivolto ai soli enti pubblici non economici sia per gli effetti soppressivi sia per quanto riguarda l'emanazione di regolamenti di riordino mentre l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 5, ricomprende tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato

In sostanza si rileva la portata generale della norma di cui all'articolo 6, comma 5, che prevede per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato l'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti.

In relazione a ciò, ad avviso dello scrivente devono ritenersi tacitamente abrogate dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010 le norme di settore che disciplinano la composizione degli organi dei singoli enti interessati e che detta disposizione trova applicazione nei confronti degli enti ed organismi pubblici, senza alcuna esclusione, ad eccezione della fattispecie nelle quali si dà attuazione ad obblighi comunitari o internazionali.

Am

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò



Roma, 12.1 OTT. 2011

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva
per gli atti normativi

N. 20922/22/Amb. Terr/2009/6890

Risposta al Foglio del

N. _____

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente,
della tutela territorio e del

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto

24 OTT 2011

ROMA


Il Vice Capo di Gabinetto

OGGETTO: applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 112, agli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più in generale, agli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si fa seguito alla richiesta di parere avanzata da codesto Consesso nella pronuncia interlocutoria resa nell'adunanza del 20 dicembre u.s. e concernente lo schema di regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente. In tale sede, l'Amministrazione referente rilevava la contraddittorietà del quadro normativo risultante a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 e avanzava, contestualmente, richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 6, comma 5, agli enti pubblici esclusi dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In merito a tale problematica di carattere generale è stato chiamato e pronunciarsi lo scrivente Dipartimento, che - com'è noto - ha già reso un parere concernente l'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento al quesito posto a codesto Consesso dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e concernente l'Automobil Club d'Italia (n. affare 4036/2010).

Nonostante entrambi i quesiti abbiano ad oggetto l'applicazione della medesima disposizione, la questione sottoposta oggi all'attenzione di questo



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

E.prot GAB-2011-0031645 del 24/10/2011

Dipartimento non appare, tuttavia, riconducibile a quella a suo tempo affrontata. Allora, infatti, la natura associativa dell'ente interessato dal quesito aveva indotto a ritenere l'ACI escluso dall'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, in considerazione delle difficoltà applicative derivanti dalla peculiare struttura dell'ente, non ultima la stessa difficoltà nell'individuare all'interno di taluni enti a struttura associativa un organo; affianco all'assemblea dei soci, che corrisponda per funzioni e composizione al consiglio di amministrazione, così come delineato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999; ma anche in considerazione del fatto che, quand'anche fosse possibile individuare un organo che si avvicini a tale modello, l'applicazione della disposizione in questione finirebbe per incidere sul ruolo dei soci, alterando l'equilibrio attualmente esistente tra le diverse realtà rappresentate nel consiglio di amministrazione, con possibili ripercussioni sulla stessa natura dell'ente.

Il quesito attualmente pendente dinanzi a codesto Consiglio riguarda, invece, tutti gli enti pubblici esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008. In questo caso, quindi, l'eterogeneità delle categorie di enti ai quali la citata disposizione non si applica è tale da non consentire alcun riferimento alla natura dell'ente allo scopo di verificarne la compatibilità con il taglio imposto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. Occorre, pertanto, procedere alla definizione dei rapporti sussistenti tra gli ambiti applicativi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di stabilire se le ipotesi di esclusione espressamente previste da quest'ultima disposizione possano considerarsi, in via interpretativa, riferibili anche all'articolo 6, comma 5.

In proposito, deve rilevarsi innanzitutto come la formulazione letterale del citato articolo 6, comma 5, e la mancata previsione di un coordinamento con l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 rendano il quadro normativo alquanto incerto, al punto che si potrebbero, in linea teorica, sostenere entrambe le tesi, sia nel senso dell'esistenza di un collegamento tra i due ambiti applicativi sia, al contrario, della totale assenza di un nesso tra le due disposizioni, se non nella misura in cui interessano in taluni casi i medesimi enti.

Lo stesso richiamo dei regolamenti di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 risulta essere ambiguo, potendo tale riferimento essere interpretato come semplice rinvio al procedimento di adozione dei regolamenti ivi delineato ovvero come specifico riferimento ai regolamenti già adottati in via definitiva in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008. È evidente, peraltro, come l'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione sia suscettibile di incidere sulla stessa configurazione del rapporto tra gli ambiti applicativi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 26; qualora, infatti, si ritenesse di aderire alla seconda delle due letture sopra richiamate (specifico riferimento ai regolamenti già adottati in via definitiva) l'articolo 6, comma 5, risulterebbe applicabile esclusivamente agli enti con riferimento ai quali è stato portato a compimento il procedimento di riordino ex articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008.

A favore di tale tesi interpretativa, volta a sostenere l'effettiva coincidenza tra gli ambiti applicativi delle due disposizioni, potrebbe deporre la circostanza per cui sembrerebbe ragionevole non sottoporre al taglio degli organi enti che sono già stati sottratti ad una operazione di contenuto sostanzialmente identico, posto che lo

strumento con il quale deve essere attuata la previsione dell'articolo 6, comma 5, è lo stesso previsto dall'articolo 26 (ossia i regolamenti di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007) e che per buona parte degli enti il riordino ex articolo 26 ha avuto luogo mediante l'attuazione della lett. d) del comma 634 (taglio degli organi collegiali). A ciò si aggiunga che mentre per l'operazione taglia-enti la riduzione dei componenti è stata prevista in misura proporzionale alle dimensioni dell'organo, attraverso l'imposizione di un taglio percentuale (30%), l'articolo 6, comma 5, stabilisce che il consiglio di amministrazione non possa essere composto da più di cinque membri, senza tener conto in alcun modo delle attuali caratteristiche dell'organo. L'applicazione dell'articolo 6, comma 5, agli enti esclusi dal taglia-enti finirebbe così per sottoporre ad un taglio lineare del consiglio di amministrazione enti sottratti ad un intervento di portata analoga, contornato, altresì, da maggiori garanzie circa il rispetto degli equilibri attualmente esistenti in seno all'organo.


Di contro, a sostegno dell'altra tesi, volta a sostenere l'assenza di un legame tra le disposizioni in esame, depono il tenore letterale dell'articolo 6, comma 5, che, pur essendo entrato in vigore successivamente, non opera alcun coordinamento con il procedimento taglia-enti, peraltro ancora in corso al momento dell'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010. Ciò starebbe, quindi, a significare che il legislatore ha intenzionalmente sottoposto tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, al taglio degli organi collegiali, senza prevedere alcuna distinzione con riferimento alle ipotesi di esclusione dal riordino ex articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale soluzione interpretativa trova conferma sia nella prima parte del comma 5, dell'articolo 6, laddove è stabilito che la disposizione si applica a "tutti" gli enti pubblici, anche economici, sia nel secondo periodo del medesimo comma in cui viene ulteriormente ribadito l'ambito applicativo della disposizione precisando che le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della disciplina di organizzazione con riferimento "a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati". Il motivo di tale scelta normativa potrebbe risiedere nel fatto che, mentre nel caso dell'articolo 26 l'espressa esclusione di alcuni enti era motivata dalla necessità di sottrarre alla discrezionalità del Governo la decisione in merito alla soppressione o meno degli stessi conseguente al meccanismo della tagliola previsto dalla norma, con riferimento all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 tale esigenza non sussiste. In questo caso, il taglio degli organi non si colloca nel contesto di un riordino strutturato, il cui mancato espletamento è sanzionato con la soppressione dell'ente, ma rappresenta una misura esclusivamente finalizzata al conseguimento di un risparmio di spesa, circostanza che evidentemente ha spinto il legislatore a sottoporre tutti gli enti a tale misura. Peraltro, si rammenta che anche gli enti sottratti al meccanismo del taglia-enti, di cui all'articolo 26, potevano essere oggetto, ai sensi del medesimo articolo 26, del riordino di cui al comma 634, dell'articolo 2, della legge n. 244 del 2007. Da ciò discende, pertanto, che neanche tra il citato articolo 26 e il citato comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 sussiste una perfetta coincidenza quanto all'ambito di applicazione.

Tanto premesso, questo Dipartimento, pur esprimendo le proprie perplessità in merito alla formulazione del citato articolo 6, comma 5, che si riferisce ad un'unica tipologia di ente pubblico, a fronte di una realtà assai complessa e variegata – come codesto Consesso non ha mancato di rilevare nel parere recentemente espresso con

riferimento all'ACI (affare n. 4036/2010) – è dell'avviso che non sussistano, a legislazione vigente e salvo un auspicabile intervento del legislatore, i presupposti per estendere in via interpretativa all'articolo 6, comma 5, le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla norma sul c.d. taglia-enti. Ciò coerentemente con quanto sostenuto nel parere precedentemente reso dallo scrivente Ufficio in relazione al quesito sull'ACI, in cui l'esclusione dell'ente dal taglio degli organi collegiali è stata sostenuta sulla base di argomentazioni concernenti la sola natura dell'ente, senza alcun riferimento all'esclusione del medesimo dall'operazione di riordino degli enti pubblici ex articolo 26.

Occorre, tuttavia, considerare che l'ampiezza dell'ambito applicativo delineato dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 non può in ogni caso, giustificare un'attuazione generalizzata del taglio previsto dalla disposizione, ma necessita in modo ancor più preponderante, proprio in ragione della sua portata di carattere generale, di un'applicazione "*secondo criteri di ragionevolezza applicativa*" (Cons. Stato, Sez. prima, adunanza del 6 luglio 2011, n. 4036/2010). Questi ultimi, in particolare, dovrebbero essere volti a preservare l'equilibrio attualmente esistente tra le diverse componenti rappresentate all'interno del consiglio di amministrazione, attraverso il mantenimento dell'attuale proporzione, matematicamente calcolabile ed eventualmente corretta, laddove necessario, dal criterio individuato da codesto Consesso con riferimento al riordino degli organismi collegiali (Cons. Stato, Sez. atti normativi, adunanza del 22 gennaio 2007, n. 157/2007) attraverso la riconduzione ad unità dei rappresentanti delle singole amministrazioni statali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Prot. 62/12/UR/P - 12.08

6 FEB. 2012

Roma,

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
- Ufficio legislativo

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art.26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

In riferimento alla nota del 4 novembre 2011, con la quale codesta Amministrazione chiedeva allo scrivente ufficio di far pervenire il proprio avviso in ordine alla questione della disciplina applicabile al riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sollevata dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio del n.288/2011, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 26 del decreto-legge in oggetto dispone il riordino o la soppressione degli enti pubblici non economici secondo un articolato meccanismo.

Una prima disposizione (comma 1, primo periodo) prevede la soppressione di enti di piccole dimensioni con organici inferiori alle 50 unità qualora non confermati con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge *de quo*. La disposizione non si applica agli ordini professionali e alle loro federazioni, alle federazioni sportive e agli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, agli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché alle Autorità portuali e, infine, agli enti parco e agli enti di ricerca.

La seconda disposizione prevede invece la soppressione degli altri enti per i quali, alla data del 31 ottobre 2009, non sia stato adottato un regolamento di riordino, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quest'ultima disposizione elenca una serie di principi (dalla lett a) alla lett i) in base ai quali effettuare il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

In virtù di una successiva norma di natura interpretativa (l'art.10-bis, comma 1, del d.l. 30-12-2009 n. 194 convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n.25) gli enti parco sono stati espressamente esclusi sia

dalla soppressione di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.26, che da quella disciplinata dal secondo periodo del citato art. 26.

Ciononostante, il Ministero vigilante ha predisposto lo schema di decreto in esame sul quale il Consiglio di Stato si è pronunciato con parere interlocutorio del 25 ottobre 2010, sollevando chiarimenti in ordine a due questioni.

La prima, di natura formale, attiene all'eterogeneità degli enti interessati da un unico regolamento. La seconda, di natura sostanziale, riguarda l'incompletezza delle voci di riordino utilizzate nell'intervento proposto, rispetto a quelle declinate dal comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Codesta Amministrazione, alla luce della successiva evoluzione del quadro normativo di riferimento, ha chiesto al Consiglio di Stato utili indicazioni in ordine alla perdurante utilità dello schema medesimo. L'Alto Consesso, con successivo parere interlocutorio reso in data 20 dicembre 2010, ha quindi esaminato anche il problema della stratificazione temporale delle misure di riordino degli enti pubblici non economici; misure che sembrano recare discipline tra loro contraddittorie.

Più precisamente, la disposizione di cui all'art.6, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n.78, secondo il quale: *"gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti"*, non appare in linea con le misure c.d. *taglia-enti* previste dall'art.26 del d.l. 112/2008.

Lo stesso Consiglio di Stato ha sollevato anche una problematica, di ordine generale, concernente la soggezione agli obblighi di riordino descritti all'art.2, comma 634 della legge 244/2007, degli enti esclusi, in virtù delle normative sopracitate, dagli effetti soppressivi dell'art. 26 del d.l. 122/2008.

Sulla prima questione, si osserva che l'oggetto della disciplina dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 30 maggio 2010, n.78, è analogo a quello dell'art. 2, comma 634, lett. d), della l. 244/2007, che, in un generale progetto di razionalizzazione e riordino degli enti, prevede, fra l'altro, la *"razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

In linea generale, la riorganizzazione ed il riordino di enti ed organismi, ai sensi dell'art. 2, comma 634, rappresentano operazioni di ampio respiro che impegnano le amministrazioni su una serie di campi di intervento in ordine ai quali non sono escluse misure ulteriori da parte del legislatore, caratterizzate da elementi di specialità.

Difatti, l'ampiezza degli aspetti trattati dall'art.2, comma 634, della legge 244/2007, non esclude successivi interventi legislativi, quali il decreto legge 78/2010, volti a dettare norme specifiche che introducano nuovi adempimenti o che riempiano di un più preciso contenuto quelli originariamente previsti.

Pertanto, in sostanza, la norma contenuta nel d.l. 78/2010, sebbene coincidente *ratione materiae* con gli adempimenti descritti all'art.2, comma 634, lettera d), della l. n.244/2007, non appare con la stessa confliggente, ben potendo l'amministrazione competente ridurre del 30% il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e, ciononostante, non essere in linea con i limiti imposti dall'art.6 comma 5, di cui sopra, dovendo, nel caso, provvedere affinché il numero dei componenti degli organi menzionati non sia superiore alle cinque unità, o alle tre unità per il collegio dei revisori.

In ogni caso, appare opportuno segnalare che le Amministrazioni dovranno comunque effettuare un'ulteriore riduzione degli organi collegiali, di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo in attuazione di quanto recentemente disposto dal decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale, all'art. 22, comma 2, stabilisce che *"al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi"*.


In ordine alla seconda questione, concernente la sussistenza dell'obbligo al riordino disciplinato dall'art. 2, comma 634, della legge 244/2007 anche per gli enti esclusi da entrambe le fasi delle misure *taglia-enti*, dal complesso del quadro normativo di riferimento sembra evincersi che i principi indicati dal citato comma altro non sono che moduli operativi più volte utilizzati dal legislatore, fin dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, oltre a sancire obblighi di riduzione della spesa pubblica, stabiliscono precisi adempimenti destinati alla razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici.

Una lettura coordinata delle disposizioni susseguitesi in materia porta a concludere che gli enti esclusi dall'applicazione delle misure *taglia-enti* non sono altresì esentate dagli obblighi di riordino disciplinati dall'art. 2, comma 634 citato. In particolare, gli enti parco, in virtù dell'art. 10-bis, comma 1, del d.l. 30-12-2009 n. 194 convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, sebbene esclusi dall'effetto soppressivo disposto dall'art. 26, dovranno comunque adeguarsi al rispettivo obbligo di riordino previsto dalle successive disposizioni.

Conclusivamente, a parere di questo ufficio va riconosciuta la generale soggezione degli enti o degli organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, agli obblighi di riordino previsti dall'art. 2, comma 634, della legge 244/2007, precisando che, gli stessi, relativamente a tutti i settori d'intervento dovranno, inoltre, verificare la rispondenza del contenuto degli atti adottati alle successive disposizioni, quali l'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, che prevedono ulteriori riduzioni per gli organi di amministrazione e di controllo. L'obbligo appena descritto impone, laddove inevaso, l'intervento di riordino delle amministrazioni vigilanti attraverso l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della l. 244/2007.

Si rileva, pertanto, la necessità, per l'Amministrazione procedente, di provvedere ad una revisione del provvedimento in oggetto, al fine di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e di adeguarlo a quanto previsto dalla normativa *medio tempore* intervenuta.

Cons. Germana Panzironi



ALL. 12



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB - 2012 - 0005479/ UL del 28/03/2012

Al Consiglio di Stato - Sezione consultiva per
gli atti normativi
Pres. Luigi Cossu

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2006, n. 133.". Numero affare 04248/2010.

Ai fini dell'ulteriore corso dello schema di provvedimento in titolo, facendo seguito alla missiva prot. 5161/UL del 22 marzo 2012, si inoltra la nota pervenuta dall'Ufficio Legislativo - Economia del Ministero dell'Economia e della Finanze, prot. n. ACG/28/AMB/4440 del 27 marzo 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Massimiliano Atelli

*Car. Galli
Dir. For
M
27/3/2012
aut. univ. parte
eletto univ.*



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

AC9/28/AMB/HH40

27 MAR. 2012

Roma,

Al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
Ufficio legislativo
ROMA
(rif. nota n. 1114 del 23.1.12)

E.p.c.

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All'Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010.

Facendo seguito alla nota n. 13478 del 13 ottobre 2011, che si allega in copia, si trasmettono le considerazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui alla nota n. 22463 del 19 marzo 2012, condivise da questo Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

E.prot GAB-2012-0005460/UL del 28/03/2012

AMB/28



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VII

105
55

19 MAR 2012

Roma,

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. Nr. 0022463

Rif. Prot. Entrata Nr. 0007497

Allegati: 2

Riferimento nota Ministero Ambiente
n. 1114/UL del 23/01/2012.

All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizione di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010. - Richiesta avviso-sollecito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata (allegata) con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede di acquisire, in ossequio all'adempimento istruttorio disposto dal Consiglio di Stato con l'atto interlocutorio n. 288/2011, l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti degli Enti parco nazionali.

Al riguardo nel rinviare alle considerazioni formulate con nota prot. n. 97534 del 16 settembre 2011 (allegata), si segnala che nella materia è anche intervenuto l'art. 22, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che prevede il riordino degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati in modo da assicurare la riduzione del numero complessivo dei componenti degli organi.

A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
19 MAR. 2012
Prot. n. 3938

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U. Fed. GAR - 2012 - 00011141 UL del 23/01/2012

Al Ministero per la Pubblica
Amministrazione e Semplificazione
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
- Ufficio Legislativo - Economia
- Ufficio Legislativo - Finanze
- Ragioneria Generale dello Stato

p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
- Dipartimento per il
coordinamento amministrativo

Oggetto: Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 e all'art. 6, comma 5, del D.L. maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 228/2011 sull'affare 4248/2010. Richiesta avviso - Sollecito.

Con riferimento all'oggetto, si sollecitano Codeste Amministrazioni a voler far pervenire i rispettivi avvisi già richiesti con note 18873/UL del 16/06/2011, 22185/UL del 20/07/2011 e 32507/UL del 4/11/2011 di questo Ufficio, che ad ogni buon conto si allegano alla presente.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Massimiliano Ayelli



391
Ministero
ECONOMIA
E FINANZA

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
INTERIORI E FINANZA
ECONOMIA

Roma

Prot. Nr. 0097534

Rif. Prot. Entepa Nr 0085162

Allegati: 1

Ritiramento nota Ministero Ambiente A.
22185 U.I. del 20/7/2011.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizione di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010. - Richiesta avviso.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata (allegata per pronto riscontro) con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiede di acquisire, in ossequio all'adempimento istruttorio disposto dal Consiglio di Stato con l'atto interlocutorio n. 288/2011, l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti degli Enti parco nazionali.

In particolare, viene posto il quesito se anche gli enti - tra cui sono compresi gli Enti parco nazionali - che l'articolo 26 del d.l. n. 112 del 2008, come modificato ed interpretato dal d.l. n. 194 del 2009, esentava dal meccanismo c.d. "taglia enti" debbano procedere all'adozione dei provvedimenti di riordino richiesti dall'art. 6, comma. 5 del decreto-legge n. 78/2010.

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 26 del decreto-legge n. 112/2008 è rivolto ai soli enti pubblici non economici sia per gli effetti soppressivi sia per quanto riguarda l'emanazione di regolamenti di riordino mentre l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 5, ricomprende tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato

Stampa illeggibile

In sostanza si rileva la portata generale della norma di cui all'articolo 6, comma 5, che prevede per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici anche con personalità giuridica di diritto privato l'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti.

In relazione a ciò, ad avviso dello scrivente devono ritenersi tacitamente abrogate dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010 le norme di settore che disciplinano la composizione degli organi dei singoli enti interessati e che detta disposizione trova applicazione nei confronti degli enti ed organismi pubblici, senza alcuna esclusione, ad eccezione della fattispecie nelle quali si dà attuazione ad obblighi comunitari o internazionali.

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to CANZIO



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

28/AMB/13478

Roma, 13 OTT. 2011

Al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
Ufficio legislativo
ROMA

E p.c.

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All'Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 288/2011 sull'affare 4248/2010.

In riferimento alla nota n. 22185/UL del 20 luglio 2011, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in ordine all'applicazione agli Enti parco nazionale delle disposizioni poste dall'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si trasmettono le considerazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui alla nota n. 97534 del 16 settembre 2010, condivise da questo Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 8156

Roma, addì 9 MAG. 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4248/2010, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR - RIORDINO ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI
VIGILATI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Segretario Generale
Vito Corbelli

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto
E.prot GAB-2012-0008293/ UL del 14/05/2012

Numero 9156/12 e data 2/9/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 aprile 2012

NUMERO AFFARE 04248/2010

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente ed della tutela del territorio e del mare –
Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante riordino degli enti vigilati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. GAB-2010-0030343/UL del 21 settembre 2010,
trasmessa con nota n. GAB-2010-0030811/UL del 24 settembre
2010 e pervenuta in Segreteria il 29 settembre 2010, con la quale il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
(Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare
in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 25 ottobre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione del 9 dicembre 2010 n. GAB-2010-0038476/UL;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 20 dicembre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005161UL del 22 marzo 2012, pervenuta in Segreteria il 23 successivo e gli allegati pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. GAB-2011-0031192/UL, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del 21 ottobre 2011 e Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 6 febbraio 2012;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005178/UL del 22 marzo 2012 pervenuta in Segreteria il 29 successivo, che trasmette la delibera n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti;

Vista la nota dell'Amministrazione n. GAB-2012-0005479/UL del 28 marzo 2012, pervenuta in Segreteria il 29 successivo, che trasmette un nuovo parere n. ACG/28/AMB/4440 del 27 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Vale la pena riassumere brevemente i termini della questione sulla

quale la Sezione è tenuta a pronunciarsi. Con relazione del 21 settembre 2010 n. GAB-2010-0030343/UL, trasmessa con nota del 24 successivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiedeva il parere di competenza in ordine ad una bozza di regolamento in delegificazione volto al riordino degli organi collegiali degli Enti vigilati dal Ministero stesso, motivando la richiesta in base al dubbio se l'eccezione prevista dall'art. 26, co. 1, primo periodo, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, implicasse in ogni caso sottoposizione degli enti, esentati dalla soppressione automatica, al disposto di cui al secondo periodo dello stesso co. 1. Il contenuto e gli scopi perseguiti dalla suddetta ipotesi di regolamento in delegificazione sono stati ampiamente esposti nel parere interlocutorio espresso dalla Sezione in data 25 ottobre 2010, che formulava diverse osservazioni sul testo proposto.

Con nota n. GAB-2010-0038476/UL del 9 dicembre 2010 l'Amministrazione faceva presente che nel frattempo erano intervenute due nuove disposizioni: innanzitutto l'art. 10 bis d.l. n. 194 del 2009 ed in secondo luogo l'art. 6, co. 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

La prima disposizione reca interpretazione autentica dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 "nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

La seconda recita: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6”.

Poiché tale normativa (e soprattutto l'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010) avrebbe potuto aver l'effetto di sovrapporsi alle misure c.d. “taglia-

enti” previste dall’art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, in ottemperanza alle quali l’Amministrazione aveva elaborato lo schema di regolamento volto a riordinare gli enti vigilati, e poiché – secondo l’Amministrazione – dalla lettura della disposizione di cui all’art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, non appariva chiaro il quadro complessivo degli adempimenti imposti agli enti e alle amministrazioni vigilanti, con la citata nota del 9 dicembre 2010 l’Amministrazione referente chiedeva che la Sezione si esprimesse sulla permanente vigenza delle esenzioni degli enti stessi dall’applicazione della disciplina dell’art. 26 d.l. n. 112 del 2008, malgrado il sopravvenire dell’art. 6, co. 5, suddetto.

La Sezione esaminava la questione postale nell’Adunanza del 20 dicembre 2010 e, anche in considerazione della contraddittorietà e della lacunosità della normativa, di cui doveva farsi applicazione, rilevava come la questione sottopostale avesse carattere generale e concernesse la necessità che anche gli enti, che l’art. 26 d.l. n. 112 del 2008, come modificato ed interpretato dal d.l. n. 194 del 2009, esentava dal meccanismo c.d. “taglia-enti”, procedessero all’adozione dei regolamenti di riordino ed alla revisione degli Statuti secondo quanto previsto dal co. 634 dell’art. 2 l. n. 244 del 2007.

In considerazione di ciò la Sezione chiedeva che l’Amministrazione referente chiedesse l’avviso della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con le note del 22 e del 28 marzo 2012, risp. n. GAB-2012-0005161/UL e GAB-2012-0005479/UL, l'Amministrazione trasmetteva i pareri delle amministrazioni interpellate e con la nota del 22 marzo 2012 trasmetteva la delibera n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti.

Nella buona sostanza, il Ministero dell'economia e delle finanze, con parere della Ragioneria generale dello Stato n. 0097534, condiviso dall'Ufficio legislativo, ritiene che la portata generale dell'art. 6, co. 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, comportasse l'abrogazione "delle norme di settore, che disciplinano la composizione degli organi dei singoli enti interessati... senza alcuna esclusione", traendo anche argomento, così come rilevato nel successivo parere n. 0022463 adesivamente trasmesso dall'Ufficio legislativo con nota del 27 marzo 2012 n. ACG/28/AMB/4440, dal fatto che l'art. 22, co. 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recita: "Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi”.

Alla medesima conclusione, seguendo peraltro diversi percorsi argomentativi, pervengono sia il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Va inoltre considerato con riguardo al regolamento in oggetto che il primo comma dell'art. 6 d.l. n. 78 del 2010 prevedeva la sostanziale gratuità (salvo limitato rimborso spese) della partecipazione agli organi collegiali in questione e che il successivo d.l. n. 201 del 2011 all'art. 21, co. 12, prevedeva l'accorpamento nell'istituendo Consorzio per i grandi laghi prealpini delle funzioni attribuite ai consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda.

A tale riguardo il recentissimo d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 ha con l'art. 13, co. 1, fatto eccezione per i presidenti degli Enti parco quanto all'obbligo di gratuità della carica ed ha visto aggiunto dalla legge di conversione (l. n. 14 del 24 febbraio 2012) un art. 27 bis, che recita testualmente: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo, 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità

e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

Considerato:

Occorre preliminarmente considerare come la questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi si sia sostanzialmente trasformata in seguito alla nota dell'Amministrazione del 9 dicembre 2010, nel senso appunto che non si tratta più di esprimere il parere sulla bozza di regolamento in oggetto, quanto piuttosto di fornire alla Pubblica amministrazione in generale un criterio per orientarsi all'interno di un gruppo di norme di rango primario fra loro contraddittorie e sulle quali si è ancora ben lontani dalla definizione di un coordinamento e dall'individuazione dell'ambito e delle modalità di applicazione.

A voler sottilizzare si potrebbe anche dire che la lacunosità e contraddittorietà delle disposizioni in esame è da ricondurre in larga parte allo stesso complesso Governo-Pubblica amministrazione, visto che ha origine da disposizioni contenute in decreti-legge, che per la parte che interessa in questa sede non hanno subito modificazioni da parte del Parlamento con la sola eccezione dell'art. 10 bis introdotto con la legge di conversione al del 30 dicembre 2009, n. 194 e dell'art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011 introdotto con la legge di conversione n. 14 del 2012. L'incoerenza della normativa primaria proveniente dall'Esecutivo è ulteriormente confermata dal fatto che lo stesso d.l. 31 maggio 2010, n. 78, - mentre conteneva, all'art. 6, co. 5, la disposizione, che ad avviso di tutte le Amministrazioni interpellate avrebbe superato le ipotesi di esclusione contenute nell'art. 26, co. 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 212 - ha introdotto con l'art. 7, co. 30, una frase aggiuntiva al co. 1 dell'art. 10 bis d.l. 30 giugno 2009, n. 194, che ha esteso l'ambito degli enti, cui non doveva applicarsi l'effetto soppressivo, di cui al secondo periodo del co. 1 del suddetto art. 26 d.l. n. 112 del 2008. Sicchè appare difficile sostenere che la *ratio* del co. 5 dell'art. 6 d.l. n. 78 del 2010 sia stata quella di introdurre una nuova disciplina dell'intera materia, senza tenere conto della normativa speciale riguardante gli enti previsti dal combinato disposto del primo periodo del co. 1 dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 e dall'art. 10 bis d.l. n. 194 del 2009, nella nuova formulazione. Considerata pertanto in quell'unico contesto, sembrerebbe che la disposizione di cui all'art. 6, co. 5, possa

configurarsi come *lex generalis*, cui si contrappone l'esenzione dall'obbligo di revisione degli Statuti nel senso della riduzione della consistenza degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo recata nella *lex specialis* di cui all'art. 26, co. 1, primo periodo, testé richiamato.

Non può trascurarsi tuttavia che – come diligentemente ricordato dal parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dall'ultimo parere della Ragioneria generale dello Stato – l'art. 22 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, al co. 2, reca una disposizione ancora più generale, nel senso di un generale obbligo di riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo degli enti strumentali da esercitarsi entro il 6 giugno 2012; disposizione che peraltro impone la “riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi” senza peraltro disciplinare le modalità di tale riduzione: se essa cioè debba avvenire, ad es., in termini percentuali o in termini assoluti (come richiesto invece dal succitato art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010). Sicchè può ritenersi che la determinazione di tali modalità sia stata lasciata alla discrezionalità delle singole Amministrazioni proponenti i regolamenti di riordino.

L'avviso del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio riporta diligentemente ed esaustivamente gli argomenti, che possono addursi a favore delle due tesi contrapposte (quella per la quale l'obbligo di riduzione degli organi collegiali vigerebbe senza eccezioni e quella della persistenza delle esclusioni di

cui all'art. 26, co. 1, d.l. n. 112 del 2008), e ne dimostra la sostanziale equivalenza, di modo che – pur manifestando, come già accennato, una preferenza per la tesi contraria “ad estendere in via interpretativa all'art. 6, co. 5, le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla norma sul c.d. taglia-enti” – è inevitabilmente condotto a far ricorso al criterio di ragionevolezza applicativa al fine di temperare l'assolutezza del disposto del suddetto art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010, la cui portata è parzialmente superata, però, dal successivo art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011.

In tale situazione di contraddittorietà, lacunosità e difficoltà di attuazione della normativa primaria – riconosciuta sia pure ad altri fini dalla deliberazione n. 1/2012 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti – non resta all'interprete che riportarsi alla *ratio*, che ha ispirato la normativa stessa, e far riferimento, al fine di superare le difficoltà applicative, alla natura dei singoli enti, ispirandosi, appunto, al criterio già annunciato nel parere di questa Sezione n. 4036/2010 del 6 luglio 2011.

Ora, non vi è dubbio che la *ratio*, che ha determinato il complesso delle disposizioni in esame, sia quella della riorganizzazione della complessa realtà degli enti pubblici per il contenimento della spesa pubblica e che tale finalità debba essere perseguita senza eccezione alcuna da tutte le amministrazioni pubbliche, sia pur con le diverse modalità richieste dalla natura peculiare di ciascuna di esse (si veda come il co. 22 d.l. n. 201 del 2011 dica “tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti”). Ne deriva che gli enti elencati nel primo

periodo dell'art. 26 d.l. n. 112 del 2008 non possono considerarsi esentati dall'obbligo di riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo stabilito dall'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 e poi dal suddetto art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, salvo che tale riduzione non possa determinarsi senza che ne risulti alterata la natura stessa dell'ente. In quest'ultimo senso appare significativo che l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 parli genericamente di "riduzione del numero dei componenti dei medesimi organi", omettendo il riferimento rigido ad uno specifico criterio di riduzione, e faccia riferimento esplicito al fatto che il riordino degli enti debba avvenire "tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti".

Senonchè la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali non è che uno dei criteri cui debbono attenersi le amministrazioni nel procedere alla riorganizzazione dei singoli enti pubblici, e cioè quello previsto dalla lett. d) del co. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007, lettera che deve ritenersi ormai superata dal combinato disposto dell'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 con l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011. Ma, come ripetutamente ricordato dalla Sezione nei pareri resi alle diverse Amministrazioni (non ultimo nel parere interlocutorio sul progetto di provvedimento normativo in esame reso il 25 ottobre 2010), ciò non esime le Amministrazioni dall'osservanza degli altri criteri contemplati dal succitato co. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007. Salvo che proprio la speciale considerazione riservata dal legislatore ordinario alla lett. d) del co.

634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007 giustifica che i decreti di riordino, attuativi del predetto co. 634, possano, ricorrendone l'opportunità, far precedere nel tempo l'attuazione della lett. d), secondo le nuove modalità risultanti dal combinato disposto dell'art. 6, co. 5 d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, rispetto all'attuazione degli altri principi contemplati nelle altre lettere del medesimo co. 634.

Del resto, a ben considerare, scopo dell'art. 26, co. 1, primo periodo, d.l. n. 112 del 2008 era quello di esentare alcune categorie di enti pubblici dall'effetto automatico del c.d. taglia-enti, esprimendo, tuttavia, l'auspicio che gli enti stessi procedessero alla propria riorganizzazione in funzione del contenimento della spesa pubblica; il che del resto trova conferma nel tenore letterale della disposizione d'interpretazione autentica recata dal co. 1 dell'art. 10 bis d.l. 30 dicembre 2009, n. 194.

I suddetti principi devono essere applicati nell'interpretazione delle specifiche disposizioni del d.l. n. 216 del 2011 e della successiva legge di conversione n. 14 del 2012 riguardanti gli enti cui si riferisce la bozza di provvedimento normativo in esame, al fine di ricondurre e a razionalità e ad un quadro unitario la normativa di rango primario e secondario. Come si è già accennato, innanzi tutto, l'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 prevede uno slittamento al 6 giugno 2012 del termine per l'emaneazione dei regolamenti in delegificazione di riordino degli enti non soppressi, donde la necessità di correggere l'osservazione contenuta nel parere interlocutorio del 25 ottobre 2010 e relativa ai

termini previsti nell'art. 2 della bozza di regolamento in esame. Tale articolo dovrebbe prevedere che le intese per la modifica della composizione degli organi collegiali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso devono essere raggiunte entro il 6 giugno 2012 in modo da rispettare il termine fissato dall'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, sicchè le parole "...da raggiungersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento," dovrebbero essere sostituite dalle altre "... da raggiungersi entro il 6 giugno 2012,".

Quanto, poi, all'art. 3, esso va espunto dal testo del regolamento in oggetto in seguito all'entrata in vigore dell'art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011, convertito in legge n. 14 del 2012, e tuttavia conseguentemente dovrà procedersi ad una nuova numerazione degli articoli seguenti, per la quale gli artt. 4, 5 e 6 divengono artt. 3, 4 e 5, e ad una revisione completa dei richiami interni, per la quale all'art. 6 (ora 5), co. 1, l'espressione "gli statuti degli enti di cui agli articoli 1, 3 e 4" diviene "gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 3", al co. 2 del medesimo articolo l'espressione "organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1 e 4, nonché del Direttore dei Consorzi di cui all'art. 3" diviene "organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1 e 3" e al successivo co. 3 deve farsi rinvio all'articolo 4 e non all'articolo 5.

Tuttavia la soppressione dell'art. 3 del testo in oggetto dà occasione perché la Sezione inquadri l'art. 27 bis del d.l. n. 216 del 2011 nel più ampio sistema di norme primarie più sopra delineato, che, come si è visto, tende a non esentare alcun ente pubblico dall'obbligo di

riordino finalizzato specificamente al contenimento della spesa pubblica e, quindi, dall'obbligo di rivedere la composizione degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, quest'ultimo obbligo scaturendo ormai dall'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011 (onde l'esenzione dell'osservanza dell'art. 6, co. 5, d.l. n. 78 del 2010 perde ogni significato normativo).

Del resto i Consorzi di cui al sopprimendo art. 3 della bozza di regolamento in esame non costituiscono per loro natura una categoria a sé di enti, che ne giustifichi un regime speciale ed eccezionale una volta che il legislatore abbia abolito il sistema delle eccezioni per categorie previsto dall'art. 26, co. 1, d.l. n., 112 del 2008, onde la necessità che anche questi Consorzi, nel termine introdotto dal succitato art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011, procedono alla riduzione del numero dei componenti dei propri organi collegiali sia pur tenendo conto della specificità dei rispettivi ordinamenti. Nell'ambito dei quali, peraltro, rientrano proprio i regolamenti di riordino che sono destinati ad incidere su diritti soggettivi (se non altro per l'aspetto del *jus ad officium*) e situazioni giuridicamente protette di estranei all'ente, nonchè a dettare norme aventi, per così dire, efficacia *erga omnes*. In altri termini non si tratta di atti, di cui sia incerta la funzione tra il disporre ed il provvedere, con la conseguenza che se ne potrebbe ipotizzare la natura di atti amministrativi generali, ma si tratta di vere e proprie fonti del diritto oggettivo di rango secondario, che, come tali, non dovrebbero essere sottratte al preventivo controllo previsto dall'art. 17 l. n. 400 del

1988. Sicchè, quando l'art. 27 bis accenna a modifiche statutarie da approvarsi con "decreti di natura non regolamentare" deve interpretarsi come riferentesi a quelle eventuali modifiche statutarie recanti o solo ed esclusivamente norme tecniche di dettaglio o veri e propri provvedimenti amministrativi generali e non norme giuridiche di organizzazione o di azione dell'Ente consorzio, suscettibili di applicazione anche all'esterno di quest'ultimo, o di determinare l'insorgenza di veri e propri diritti soggettivi in capo a singoli individui. Altrimenti argomentando si determinerebbe un vero e proprio sconvolgimento del sistema delle fonti ed una grave incostituzionalità dell'art. 27 bis d.l. n. 216 del 2011 e della sua legge di conversione (n. 14 del 2012), soprattutto nella parte in cui autorizzerebbero decreti di carattere non regolamentare (e quindi atti amministrativi) in delegificazione.

Infine l'Amministrazione referente avrà cura di procedere ad una riscrittura del preambolo del progetto di regolamento in esame, valutando se non sia il caso o di espungere ogni riferimento ai tre Consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda (cioè da "Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, ..." fino alla fine del capoverso e da "visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, ..." fino alla fine del capoverso) o di aggiungere "Visto l'art. 27 bis del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14". Inoltre, al "Considerato" dovrà essere soppressa l'espressione, "dei Consorzi sopra indicati"; dovranno inoltre essere inserite, dopo le parole "audit, che", le altre

“per il momento” e sopprime le seguenti parole “almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi”. Al “Ritenuto” va soppresso il riferimento a “dei Consorzi dell’Adda, dell’Oglio e del Ticino”; indi tra il capoverso “Acquisita l’intesa...” e quello “Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri...” vanno inseriti altri due capoversi: 1) “Visto l’art. 6, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”; 2) “Visto l’art. 22, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 2114”. Infine l’ultimo capoverso dovrà recitare come segue: “Sulla proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

In conclusione:

a) La Sezione conferma i rilievi di ordine generale contenuti nel proprio parere del 25 ottobre 2010, specificando come la normativa successivamente intervenuta in materia autorizzi che provvisoriamente si intervenga solo sulla composizione degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo senza escludere la permanenza dell’obbligo per le amministrazioni di provvedere nei tempi più brevi possibili alla riorganizzazione degli enti secondo i restanti principi di cui al c. 634 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, e come l’Amministrazione sia posta di fronte ad una scelta discrezionale: se procedere – come sembrerebbe preferibile - alla formazione di tanti regolamenti quanti sono gli enti da riordinare

- o procedere con un unico testo di regolamento;
- b) ritiene che il riordino degli organi collegiali degli enti in questione debba avvenire entro il 6 giugno 2012 e che la necessità di rispettare tale termine giustifichi il mantenimento dell'ultimo comma dell'art. 6 (in futuro art. 5) e quindi il superamento della relativa osservazione contenuta nel parere del 25 ottobre 2010;
- c) ritiene che il vincolo di riduzione posto dalla legge al riordino dei suddetti organi collegiali scaturisce dall'art. 22, co. 2, d.l. n. 201 del 2011, ivi compresa la necessità di tener conto della specificità dei rispettivi ordinamenti;
- d) che a tale vincolo non si sottraggano i regolamenti relativi ai consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, salve le più ampie considerazioni di cui in precedenza;
- e) ritiene infine che debba in ogni caso procedersi alle correzioni formali più sopra esposte, tenendo anche conto delle osservazioni formulate con il parere del 25 ottobre 2010, fatte salve ovviamente quelle che debbono essere interpretate ai sensi della precedente lett. a) e quelle che devono ritenersi superate ai sensi della precedente lett. b);
- f) esprime da ultimo il parere che, allo stato, appare specifico obbligo del legislatore procedere alla ricomposizione in un quadro unitario della normativa di rango primario concernente la materia, semplificandone e coordinandone le sparse e diverse disposizioni, in modo da rendere armonico ed applicabile secondo chiare direttive il meccanismo del c.d. taglia-enti.

In vista di quanto sopra si dispone quindi la trasmissione del presente parere anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'eventuale seguito di competenza.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE
Dario Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faber

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci
Licia Grassucci